Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Venerdì, 13 luglio — Numero 163.

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi — **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» » a domicilio e nel Regno . » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 42; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 311 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, alle amministrazioni degli ospedali civili di Perugia ed Aquila una tombola telegrafica a favore dei rispettivi ospedali per l'ammontare di L. 900,000 ed a fissare la data dell'estrazione purchè non oltre il 30 giugno 1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 312 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La lotteria nazionale di un milione di biglietti, da lire una cadauno, concessa alla città di Vittorio con la legge 28 giugno 1892, n. 313, è convertita in tombola telegrafica con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, e il piano relativo dovrà essere approvato dal Ministero delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero* 308 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la legge 2 giugno 1889, n. 6166;

Visti i RR. decreti 14 giugno 1896, n. 244 e 26 agosto 1899, n. 357;

Ritenuta la convenienza di modificare le norme contenute nell'art. 7 del R. decreto 26 agosto 1899, n. 357;

Ritenuta altresì l'opportunità di unificare le disposizioni vigenti circa il conferimento dei posti di referendario nel Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di referendario al Consiglio di Stato sono conferiti per esame di concorso, scritto e orale.

Art. 2.

Sono ammessi all'esame di concorso tutti gli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e dei due rami del Parlamento, laureati in giurisprudenza che, all'atto della domanda, abbiano 10 anni di servizio e stipendio non inferiore a L. 3500.

Art. 3.

L'esame in iscritto consisterà nello svolgimento di otto temi sulle seguenti materie:

1° diritto romano e storia del diritto in Italia dalle invasioni barbariche ai dì nostri;

2° diritto civile e procedura civile;

3° diritto commerciale;

4° diritto penale e procedura penale;

5° diritto costituzionale ed amministrativo;

6° diritto internazionale pubblico e privato;

7° scienza delle finanze e diritto finanziario italiano;

8° diritto ecclesiastico del Regno.

Art. 4.

L'esame orale verserà sulle seguenti materie:

1° diritto romano e storia del diritto in Italia;

2° economia politica;

3° legislazione positiva del Regno.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta del presidente del Consiglio di Stato, o di un presidente di sezione, di due Consiglieri di Stato, di un consigliere di cassazione, di un professore ordinario di Università. Fungerà da segretario della Commissione un funzionario del Ministero dell' interno, di grado non inferiore a quello di capo sezione.

Art. 6.

Nei giorni stabiliti pel concorso ciascun commissario darà due tesi sulla materia fissata per la prova del giorno.

La tesi di concorso sarà estratta a sorte alla presenza dei concorrenti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle materie sulle quali versano gli esami scritti e orali.

La votazione definitiva su ciascuna materia risulta dalla media dei voti dati dai singoli commissari.

Sono approvati agli esami scritti ed ammessi alle prove orali quei candidati che abbiano riportati non meno di otto decimi in ciascuna delle materie del

Diritto romano e storia del diritto, del

Diritto civile e procedura civile, del

Diritto costituzionale ed amministrativo, e non meno di 7[10 in ciascuna delle cinque rimanenti materie.

Negli esami orali i concorrenti debbono riportare non meno di 8[10 nel

Diritto romano e storia del diritto

e non meno di 7[10 in ciascuna delle due rimanenti materie.

Alla somma dei punti riportati negli esami la Commissione aggiungerà due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Alla Commissione sarà aggiunto un professore di ciascuna lingua estera che i concorrenti dichiarino di conoscere, per giudicare se il concorrente la scriva e la parli correntemente.

Art. 8.

Dal verbale dovrà risultare il voto di ciascuno dei cinque commissari sopra ciascuna prova dell'esame di concorso. Dovrà pure esservi inserita la dichiarazione del professore della lingua estera che il concorrente avrà dichiarato di conoscere.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle stabilite nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* E. SACCHI.

Il numero 809 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti 15 luglio 1886, n. 3998 (serie 3ª) e 11 gennaio 1903, n. 40;

Veduta la legge 22 dicembre 1905, n. 598;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione è formato dagli ufficiali il cui ruolo organico è stato approvato con la legge 22 dicembre 1905, n. 598.

Art. 2.

Per l'attuazione del ruolo organico dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione, stabilito dalla legge 22 dicembre 1905, n. 598, le nomine dei posti di risulta e le nomine successive dovranno farsi per concorso.

Il ministro può limitare il concorso fra gli ufficiali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio o da altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Successivamente all'attuazione del nuovo organico, le promozioni di classe avranno luogo per anzianità non disgiunta dal merito; quelle di grado si faranno esclusivamente a scelta per merito fra i funzionari che per titoli speciali, attitudini e sperimentata capacità siano ritenuti idonei dal Ministero, sentito il parere della Commissione consultiva, di cui all'art. 11 del R. decreto 14 giugno 1885, n. 3208.

Art. 4.

Non potrà ottenere la promozione di classe chi non se ne sia reso meritevole per lo zelo impiegato nell'adempimento dei propri doveri e per la speciale idoneità richiesta dalla natura dell'ufficio. La idoneità speciale sarà riconosciuta dalla Commissione consultiva, di cui all'art. 11 del R. decreto 14 giugno 1885, n. 3208, su rapporto documentato, presentato dall'ispettore capo del bonificamento agrario e della colonizzazione.

Art. 5.

I funzionari di qualsiasi grado non possono partecipare, sotto alcuna veste, alla amministrazione o al sindacato di società commerciali, industriali ed agrarie, o di corpi morali di qualsiasi natura, eccetto i casi di nomine o delegazioni governative.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
E. PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli:* E. SACCHI.

Il numero 810 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 15 giugno 1899, n. 225, che approvò alcune disposizioni sul personale delle tasse di fabbricazione ed il nuovo ruolo organico del personale medesimo;

Veduta la legge 3 marzo 1904, n. 68, che modificò il detto ruolo organico, aggiungendovi la graduatoria degli elettricisti;

Veduto l'art. 3 (2° comma) del Nostro decreto 26 giugno 1904, n. 338, per quanto riguarda la nomina dei detti elettricisti;

Veduto il regolamento per il personale degli uffici finanziari, approvato col R. decreto 29 agosto 1897, n. 512;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma ultimo dell'art. 157 del regolamento sul personale degli Uffici finanziari, approvato con R. decreto 29 agosto 1907, n. 512, modificato con altro R. decreto 15 giugno 1899 n. 225, e al comma 2 dell'art. 3 del R. decreto 26 giugno 1904, n. 338, è sostituito il seguente:

« Tanto le nomine, quanto le promozioni di grado del personale delle tasse di fabbricazione sono fatte con decreto Reale.

« La nomina per decreto Reale non conferisce però alcun diritto al detto personale di conseguire indennità maggiori di quelle stabilite dai seguenti articoli ».

Art. 2.

Agli art. 166, 167, 168 e 169 del citato regolamento sul personale degli Uffici finanziari, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 166. — Gli agenti delle tasse di fabbricazione che, per ragioni di servizio, debbano percorrere una distanza maggiore di tre chilometri dal centro della

loro ordinaria residenza, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il mezzo di trasporto pubblico più diretto ed economico esistente, ed in ragione di un biglietto dell'ultima classe, tranne casi di eccezionale urgenza di servizio riconosciuti tali dall'ingegnere capo, per i quali è ammessa la 2ª classe.

« Qualora gli agenti si valgano di altri mezzi di trasporto (biciclette, motociclette ecc.) non spetterà loro se non il rimborso della spesa corrispondente a quella che avrebbero sostenuto, servendosi del mezzo di trasporto pubblico.

« Ove poi non esista tal mezzo di trasporto pubblico, sarà accordata una indennità di centesimi venti per ogni chilometro.

« Nei casi di pernottazione fuori dell'ordinaria residenza per ragioni di servizio, saranno dovute le seguenti diarie;

« L. 4 agli elettricisti capi ed ai verificatori capi;

« L. 3.50 agli elettricisti, ai verificatori meccanici ed ai verificatori.

« Quando gli agenti ritornino nella propria residenza il giorno stesso in cui l'abbandonarono, riceveranno la sola metà delle dette diarie.

« Se però il ritorno avviene in giorno diverso, sarà dovuta per il giorno del ritorno la diaria intiera.

« Gli elettricisti capi e gli elettricisti che prestano servizio in ore notturne nelle officine di gas-luce e di energia elettrica, situate nel raggio della propria residenza, fruiranno della indennità di L. 2, purchè il servizio abbia durato almeno cinque ore consecutive.

« Quando tal servizio venga eseguito fuori della propria residenza (oltre 3 chilometri dal centro), la detta indennità sarà dovuta oltre alla diaria di cui sopra ».

« Art. 167. — Ai verificatori capi, ai verificatori meccanici ed ai verificatori incaricati del servizio di vigilanza permanente in fabbriche situate a distanza non maggiore di 3 chilometri dal centro della loro ordinaria residenza, spetterà la diaria di L. 1.50, purchè il servizio sia incominciato avanti il sorgere del sole, oppure protratto oltre il tramonto, e in entrambi i casi sia stato della durata non minore di ore 8. Quando le fabbriche sono situate nell'ambito abitato, la detta diaria viene ridotta ad una lira.

« Se trattasi di fabbriche di polveri piriche o di altri esplodenti potrà la medesima diaria essere elevata a L. 2, previa autorizzazione del Ministero.

« Per il servizio di vigilanza permanente, fuori della propria residenza, in fabbriche di polveri piriche o di altri esplodenti, o in località disagiate o dichiarate malariche, la diaria di cui all'art. 166 verrà aumentata di una lira, qualunque sia la durata del servizio.

« Potrà il Ministero accordare agli agenti un adeguato compenso in caso di disagio straordinario per deficienza di alloggi.

« Ferme le disposizioni generali nei riguardi degli orari lavorativi, ai verificatori meccanici addetti alle officine meccaniche di Milano e Napoli, sarà corrisposta la indennità fissa mensile di L. 50, con esclusione del tempo trascorso in congedo e delle assenze per malattie protratte oltre tre giorni.

« Ai capi o ff. di capi officina verrà accordata la indennità fissa mensile di L. 70, con le stesse condizioni di cui al capoverso precedente.

« Art. 168. — Quando ai sensi delle leggi e dei regolamenti sulle tasse di fabbricazione la spesa per le indennità di viaggio e di soggiorno deve stare a carico dei privati, tali indennità saranno uguali a quelle stabilite dal presente decreto.

« Se però il servizio prestato esclusivamente nell'interesse dei privati, si protrae oltre le otto ore, dovranno i privati stessi pagare inoltre un'indennità di una lira per ogni ora in più impiegata.

« Allorchè trattasi di un viaggio utile a più servizi, la relativa spesa e le indennità ragguagliate a tempo, vengono ripartite a carico di tutti i privati assoggettati al controllo, senza che possa ammettersi cumulo alcuno nè delle spese di viaggio, nè di quelle d'indennità, in relazione al numero dei servizi eseguiti.

« Con eguale criterio ha luogo la ripartizione quando si tratti di servizio prestato, parte nell'interesse della Amministrazione e parte in quello dei privati ».

« Art. 169. — I trasferimenti da un ufficio tecnico ad un altro o da un luogo ad un altro della circoscrizione dello stesso ufficio, sono disposti dal direttore generale delle gabelle.

« Nei casi di trasloco degli agenti da una ad altra residenza fissa della circoscrizione dello stesso ufficio tecnico, ordinato per ragione di servizio, sarà dovuto:

« *a*) un quarto dello stipendio mensile di cui sono provvisti;

« *b*) L. 5 per ogni 100 chilometri percorsi, valutando per intiero la frazione superiore a 50 chilometri, e per mezzo compenso quella inferiore;

« *c*) l'importo di un biglietto di 3ª classe sulle ferrovie e di 2ª classe sui piroscafi;

« *d*) centesimi 20 per ogni chilometro sulle vie ordinarie di terra.

« Per la moglie e per ciascuno dei figli di età superiore agli anni tre, che siano effettivamente a loro carico e che li seguano nella nuova residenza, gli agenti riceveranno L. 2 per il compenso della lettera *b*) e gli intieri compensi delle lettere *c*) e *d*) del presente articolo.

« Per i traslochi da un ufficio tecnico di finanza all'altro, agli agenti verrà corrisposto:

« *a*) per ogni chilometro sino a 100:

« sulle ferrovie, centesimi 16;

« sui piroscafi, id. 25;

« sulle vie ordinarie di terra, id. 30;

« *b*) per ogni chilometro oltre i primi 100:

« sulle ferrovie, centesimi 11.

« sui piroscafi, id. 15.

« sulle vie ordinarie di terra, id. 25.

« Eguale compenso riceveranno per ciascuna delle persone e colle stesse formalità di cui nel 3° capoverso del presente articolo. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MASSIMINI.

Visto, *il guardasigilli*: GALLO.

Il numero **CXCII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1902, n. CCCXII (parte supplementare), col quale fu approvato lo statuto del Consorzio, fra lo Stato, la provincia di Bergamo ed i Comuni interessati, per la tramvia Trescore-Lovere;

Ritenuto che mediante convenzione 8 agosto 1903 fu accordata dal Consorzio alla Società anonima della tramvia di Valle Cavallina la concessione del suolo stradale, occorrente per l'impianto e l'esercizio della tramvia Trescore-Lovere;

Ritenuto che con deliberazione 8 gennaio 1906 il Consiglio comunale di Lovere, recedendo dalle precedenti opposizioni, si pronunziò favorevole alla nuova ubicazione della stazione di Lovere Alta, nella località a monte della galleria detta delle Suore;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Società anonima » tramvia di Valle Cavallina è autorizzata a costruire ed esercitare a trazione a vapore, una tramvia da Trescore a Lovere.

Art. 2.

La predetta linea tramviaria sarà costruita a scartamento ordinario di metri 1.445, secondo il progetto esecutivo redatto dall'ingegnere Luigi Golbara, presentato in data 8 febbraio 1905, ed il progetto di variante per la stazione di Lovere Alta redatto e presentato dall'ingegnere Dietelmo Plebani in data 10 febbraio 1906, visti, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, salvo l'osservanza delle avvertenze fatte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nei voti 28 novembre 1905, n. 1075 e 28 marzo 1906, n. 269.

Per l'esercizio dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, del relativo regolamento 17 giugno 1900, n. 306, nonchè le condizioni stabilite nel disciplinare, firmato ed accettato in data 21 febbraio 1906 dal presidente della suddetta Società, meno per quanto riguarda l'art. 2 che è sostituito dal seguente:

« Art. 2°. — L'impianto della linea, annessi e dipendenze, sarà fatto in conformità del progetto esecutivo redatto dall'ing. Luigi Golbara presentato in data 8 febbraio 1905, a firma del presidente della Società, comm. Giovanni Battista Madaschi, e del direttore ing. Golbara predetto, e del progetto di variante per la stazione di Lovere Alta tra Castro e Lovere redatto dall'ing. Dietelmo Plebani, presentato in data 10 febbraio 1906, a firma dello stesso ing. Plebani colle aggiunte e modificazioni seguenti:

1. Provvedere di cancelli di chiusura il P. L. della strada di San Maurizio.

2. Impiantare secondo le modalità tecniche che saranno concordate col R. ispettore capo del circolo di Milano e nella posizione che da questi sarà stabilita, due binari di salvamento uno tra Lovere e Castro e l'altro tra Lovere Alta e Lovere Lago.

3. Munire di parapetti tutti i manufatti ed i muri di sostegno dell'argine ferroviario, pei quali il ciglio del coronamento trovasi ad un'altezza uguale o superiore a metri 3, dal fondo.

4. Munire i muri di sostegno di un sufficiente numero di feritoie per lo scolo delle acque.

5. Coprire completamente la cunetta che costeggia il fianco della galleria dal lato delle nicchie o ricovero.

6. Portare a metri 0.50 lo spessore del vôlto della galleria del Gesso, nella parte artificiale sottopassante la strada dell'Asilo; sistemando questa e lo attiguo piazzaletto in modo da interporre un conveniente strato di ghiaia tra il ciottolato della strada e l'estradosso del vôlto.

7. Portare a metri 3.50 la larghezza netta dei portoni d'accesso alla rimessa delle locomotive.

8. Provvedere al servizio di rifornitura d'acqua con opportuni impianti nelle stazioni di Trescorre, Spinone, Lovere Castro e Lovere Lago.

9. Portare da metri 122.36 a circa metri 150 il piano della stazione di Lovere Alta prolungandolo verso la strada di San Maurizio, e ciò ottenendo coll'aumentare fino a non oltre il 30 0[00 la livelletta a monte del piazzale stesso.

10. Portare da metri 2.05 a circa metri 5.00 la lunghezza della sede dell'asse del binario di raddoppio nella stazione di Lovere Alta.

11. Provvedere a dare un accesso diretto dalla strada di San Maurizio tanto al fabbricato viaggiatori, quanto al piano caricatore nellla stazione di Lovere Alta.

12. Provvedere il piazzale della stazione di Lovere Alta di cessi isolati per uso del pubblico ».

Dovranno altresì osservarsi le speciali cautele che, in relazione alle condizioni locali saranno stabilite per garantire la regolarità e sicurezza della circolazione, dalla Commissione di collaudo, specialmente nella traversa dell'abitato di Borgo di Terzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

CARMINE.

Visto, *Il guardasigilli:* E. SACCHI.

DISCIPLINARE per l'impianto e per l'esercizio d'una tramvia a vapore a scartamento ordinario da Trescore a Lovere sul lago d'Iseo, per la Valle Cavallina.

Art. 1.

Oggetto dell'autorizzazione.

La Società anonima della tramvia di Valle Cavallina è autorizzata ad esercitare con trazione a vapore una tramvia da Trescore Balneario a Lovere sul lago d'Iseo, lungo la Valle Cavallina, in provincia di Bergamo, della lunghezza di m. 29.074.22 sotto l'osservanza della legge 27 dicembre 1896, n. 561, nonchè del regolamento per l'esecuzione di detta legge emanata col decreto 17 giugno 1900, n. 306 e di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti o che potessero essere emanati in avvenire in materie di tramvie a trazione meccanica.

L'autorizzazione s'intende inoltre subordinata all'osservanza delle condizioni e norme fissate dal presente disciplinare.

Art. 2.

Progetto esecutivo.

L'impianto della linea, annessi e dipendenze, sarà fatto in conformità del progetto esecutivo redatto dall'ing. Luigi Golbara, presentato in data 8 febbraio 1905 a firma del presidente della Società comm. dott. Giovanni Battista Madaschi e dal direttore ing Golbara predetto, colle aggiunte e modificazioni seguenti:

1. Provvedere di cancelli di chiusura il P. L. della strada di San Maurizio.

2. Impiantare secondo le modalità tecniche che saranno concordate col R. ispettore capo del circolo di Milano e nella posizione che da questi sarà stabilita due binari di salvamento; uno tra Sovere e Castro e l'altro tra Lovere e la stazione sulla linea di congiunzione col tram Camuna.

3. Munire di parapetto tutti i manufatti ed i muri di sostegno dell'argine ferroviario, pei quali il ciglio del coronamento trovasi ad una altezza uguale o superiore a metri 3 nel fondo.

4. Munire i muri di sostegno d'un sufficiente numero di feritoie per lo scolo delle acque.

5. Coprire completamente la cunetta che costeggia il fianco della galleria dal lato delle nicchie e viceversa.

6. Portare a m. 0.50 lo spessore del vôlto della galleria del Gesso, nella parte artificiale sottopassante la strada dell'Asilo; sistemando questo e l'attiguo piazzaletto in modo da interporre un conveniente strato di ghiaia tra il ciottolato della strada e l'ostradosso del vôlto.

7. Portare a m. 3.50 la larghezza netta dei portoni d'accesso, alle rimesse delle locomotive.

8. Provvedere al servizio di fornitura d'acqua con opportuni impianti nelle stazioni di Trescore, Spinone, Sovere, Castro e Lovere.

Art. 3.

Modificazioni al progetto approvato e particolari di esercizio.

All'atto dell'esecuzione la Società dovrà introdurre quelle modificazioni ed aggiunte al progetto che dal Governo venissero riconosciute necessarie e prescritte nell'interesse della sicurezza e regolarità dell'esercizio. Per contro la Società stessa non potrà fare di propria iniziativa aggiunte o variazioni al progetto approvato, senza averne prima ottenuta l'approvazione dalle competenti autorità.

Per tutti quei particolari che non risultassero specificatamente dal progetto, o dal presente disciplinare la Società dovrà ottemperare alle prescrizioni che venissero fatte dal R. ispettore capo del circolo di Milano o dalle altre autorità ed enti amministrativi, in quanto fosse di loro competenza.

Art. 4.

Direzione dei lavori e dell'esercizio.

La Società istituirà in Bergamo, tanto per i lavori d'impianto quanto per l'esercizio della linea, una direzione che la rappresenterà per tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Stazioni e fermate.

La tramvia avrà l'andamento che risulta dal progetto in data 8 febbraio 1905, colle modificazioni prima indicate.

Il distacco da Trescore avrà luogo mediante stazione raccordata alla linea Bergamo-Trescore-Sarnico ed atto ad un eventuale servizio comune per le due linee. La stazione al bersaglio di Lovere che servirà di congiungimento alla guidovia Camuna dovrà prestarsi ad un eventuale servizio comune colla guidovia Camuna.

Saranno inoltre stabilite stazioni e fermate con binari d'incrocio o di deposito in conformità dei piani di dettaglio da sottoporsi ad approvazione del R. ispettore capo del circolo di Milano nelle seguenti località: Borgo di Terzo, Casazza, Endine, Piangaiano, Sovere, Castro e Lovere.

La lunghezza utile dei binari d'incrocio dovrà esser sufficiente pel contemporaneo ricevimento di due treni della composizione massima ed il piano delle stazioni e fermate dovrà essere orizzontale o in pendenza non superiore al 3 per mille.

Però pei binari tronchi si potrà ammettere, in via eccezionale, una pendenza maggiore perchè siano disposti in discesa dallo scambio di allacciamento verso l'estremo dei binari stessi.

Art. 6.

Telefono e segnali.

Le stazioni e fermate munite di binario d'incrocio, dovranno essere tra loro collegate da una linea telefonica e provviste di necessari apparecchi per un regolare servizio di corrispondenza.

Saranno inoltre munite di un segnale di protezione, manovrabile a distanza, le stazioni di Trescore e Lovere.

Art. 7.

Armamento.

L'armamento della tramvia avrà lo scartamento ordinario di metri 1.445 e sarà a giunto sospeso. Il binario sarà formato di rotaie Vignolo da chilogrammi 20 al metro lineare, poggiate su 11 traverse per ogni campata di metri 9 nei rettifili e nelle curve di raggio superiore a metri 80 e su 12 traverse nelle curve di raggio pari o minore di 80 metri.

Le traverse avranno le dimensioni: metri 2.30 per 0.12 per 0.18; le giunzioni saranno fatte con steccatura a cerniera lungo tutta la linea e le stecche saranno provviste d'intacco per l'arpione o la caviglia di arresto.

Saranno munite di piastra d'appoggio tutte le traverse di controgiunte, tutte le traverse cadenti su livellette al 30 o più per 1000 tutte quelle delle curve aventi raggio inferiore a metri 100 ed alternativamente una sì ed una no le traverse intermedie rettifili o delle curve di raggio pari o superiore a metri 100.

Le rotaie saranno fissate alle traverse a mezzo di arpioni o di caviglie a vite. Sono per altro tassativamente prescritte le caviglie

a tutte le curve di raggio pari od inferiore a metri 100 od a tutte le curve di qualunque raggio, quando si trovano in pendenza pari o superiore al 25 per mille.

Le chiavarde delle giunzioni avranno la testa a becco per impedire le rotazioni.

La posa dell'armamento sarà fatta secondo le norme adottate per le ferrovie complementari (3° tipo) in quanto sieno applicabili e segnatamente nei riguardi della sopra elevazione ed allargamento di calibro nelle curve.

Le rotaie da curve, saranno piegate al giusto raggio prima della posa in opera e la massicciata, tanto a scarpa libera che incassata, sarà di ghiaia vagliata ed avrà un'altezza non minore di metri 0.15 sotto il piano inferiore delle traverse.

Art. 8.

Controrotaie.

A tutti gli attraversamenti di strade pubbliche o private saranno impiantate le doppie controguide.

Nelle traverse degli abitati e in tutti quei punti ove la larghezza libera al careggio ordinario scende al disotto di metri 5.00 sarà impiantata la controrotaia alla guida verso la parte destinata all'ordinario carreggio.

Del pari saranno munite di controrotaia le guide interne delle curve di raggio uguale od inferiore a metri 80 per la parte di linea fra Trescore e Sovere e quelle delle curve di raggio eguale od inferiore a metri 100 nel tronco in sede propria da Sovere a Lovere.

Nelle traverse degli abitati od in corrispondenza ai passaggi a livello di altre strade, rotaie e controrotaie saranno a perfetto livello col suolo stradale.

La distanza tra fungo e fungo della rotaia e controrotaia, nelle traverse in sede propria potrà anche tenersi in limiti maggiori di quelli fissati dall'art. 15 del regolamento 27 giugno 1900.

In ogni caso le controrotaie dovranno essere prolungate di circa metri 1.00 oltre il punto di attacco della curva di raccordo col rettifilo.

Art. 9.

Raggi delle curve e raccordi.

I raggi delle curve in piena linea non scenderanno mai al di sotto di metri 60. Nelle traverse di abitati, in quanto ciò sia reso necessario per rispetto agli ostacoli fissi, saranno ammessi eccezionalmente raggi di metri 40.

Il raccordo tra le curve e i rettifili sarà fatto con curva parabolica, l'allargamento di calibro non dovrà mai superare i quindici m/m. La sopra elevazione e l'allargamento delle curve, in quanto sia possibile dovrà attenersi tutto sul rettifilo; ad ogni modo questo ultimo non dovrà mai essere inferiore a metri 10, quando è interposto tra curve di senso contrario.

Art. 10.

Binario in sede propria.

Dove il binario corre in sede propria la larghezza della massicciata libera tra i due cigli superiori sarà di metri 2.70; la larghezza del piano di formazione metri 4.00 tanto pei rilevati quanto per le trincee, oltre le due cunette che avranno almeno metri 0.20 di profondità sotto il piano di formazione e metri 0.20 di larghezza sul fondo.

Per le sezioni a mezza costa la distanza dei cigli del piano di formazione dall'asse del binario sarà di metri 2 tanto dalla parte del riporto quanto dal lato dell'escavo oltre la cunetta di scolo.

Nelle trincee a massicciata incassata, la larghezza al piano del ferro, tra i cigli, dei muretti sarà di metri 3.50 oltre le due cunette laterali, che avranno almeno la larghezza sul fondo di metri 0.50 e la profondità di metri 0.50 dal ferro.

Le scarpe dei rilevati avranno la pendenza dell'1.5 per 1 e quelle delle trincee, nei terreni ordinari, la pendenza dell'1 per 1.

Nelle trincee in roccia la scarpa sarà caso per caso fissata d'accordo coll'ufficio governativo incaricato della sorveglianza alla costruzione.

Art. 11.

Binario sulla strada ordinaria.

Sulle strade ordinarie in aperta campagna il binario sarà collocato da un lato, col proprio asse alla distanza non minore di metri 1.50 dal ciglio, misurata al piano del ferro e in modo che resti all'ordinario carreggio quella larghezza libera minima che sarà stabilita dall'ente concedente della strada.

In ogni modo ritenuto che la sagoma massima del materiale mobile sia di metri 2.50, in conformità del disposto dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 551, la distanza dell'asse del binario del ciglio opposto della strada, in nessun punto potrà essere inferiore a metri $1.25+4=5.25$; provvedendo, se del caso, agli opportuni allargamenti.

Ove esistano dal lato della tramvia ostacoli fissi superiori a metri 1.20 dal piano del ferro, la distanza di detti ostacoli dall'asse del binario non potrà essere minore di metri $1.25+0.90=2.05$, e quindi in tali punti la larghezza minima della strada tra ciglio e ciglio dovrà essere di metri $2.05+5.25=7.30$.

Quando gli ostacoli fissi abbiano altezze inferiori a metri 1.20 potrà la detta distanza di metri 2.05 ridursi, ma ad ogni modo, tenuto conto del tipo della sagoma del materiale e degli spostamenti massimi delle curve, tra l'ostacolo inferiore a metri 1.20 e il punto più sporgente del materiale, dovrà sempre restare un franco non inferiore a metri 0.25.

Per tutta la parte cadente sulle strade ordinarie, la zona occupata dal binario dovrà essere sistemata e mantenuta in tali condizioni di livello, rispetto al rimanente piano stradale, da permettere il transito ai carri ordinari.

Art. 12.

Disposizioni speciali per le traverse degli abitati.

Nelle traverse degli abitati il binario dovrà essere collocato in guisa da recare il minimo incaglio al transito ordinario; le rotaie saranno provviste di controguide e l'interbinario selciato.

Ove sia riconosciuto necessario si potranno ordinare i necessari allargamenti anche dopo l'apertura della linea all'esercizio.

Di massima e nonostante che le traverse degli abitati debbano essere percorsi al passo d'uomo, per la distanza dell'asse del binario degli ostacoli fissi saranno tenute le prescrizioni dell'articolo precedente.

Se però per ragioni speciali imposte da inevitabili condizioni di fatto, si ottenesse dal Ministero, a mente del quarto comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, la facoltà di derogare dal minimo di distanza imposta rispetto agli ostacoli fissi superiori a metri 1.20, o dal minimo di larghezza libera pel careggio ordinario, dovranno dalla Società accettarsi tutte quelle speciali prescrizioni per regolare l'esercizio, che dal competente ufficio governativo fossero stabilite.

Art. 13.

Binario d'incrocio e di deposito.

Nelle stazioni e fermate destinate all'incrocio dei treni, si dovrà impiantare, indipendentemente da eventuali binari tronchi di deposito, uno o più binari allacciati con scambi alle due estremità alla linea principale, di lunghezza utile corrispondente alla massima composizione dei treni. I binari d'incrocio e di deposito dovranno distare tra loro e dal binario di corsa di non meno di metri 3.30 da asse ad asse.

Tutti gli scambi sia dei binari d'incrocio che di deposito dovranno essere provvisti della traversa o picchetto di profilo, indicante la posizione limite del materiale fermo, pel sicuro transito dei treni e delle colonne in manovra.

Detta posizione limite, tenuta presente la sporgenza massima del materiale, si stabilisce in un minimo di metri 1.25 di distanza tra le rotaie contigue dei due binari.

Art. 14.

Binari di salvamento.

Nei binari di salvamento lo scambio d'accesso sarà a molla ed in posizione normale per l'entrata nei binari di salvamento sia

dei treni discendenti sia di eventuali carri in fuga. La lunghezza altimetrica e la disposizione di detti binari, col relativo segnale di protezione, saranno proposti dalla Società.

Art. 15.

Gallerie.

Tutte le gallerie saranno provviste, almeno da un lato, di marciapiedi pel facile e sicuro transito del personale di servizio.

Quelle aventi lunghezza superiore a metri 100 dovranno essere anche provviste d'un conveniente numero di nicchie di ricovero.

Art. 16.

Passaggi a livello.

Gli attraversamenti a livello della strada nazionale presso le stazioni di Sovere e di Lovere saranno sorvegliati dal personale delle stazioni stesse. Apposito agente dovrà provvedere alla sorveglianza del passaggio a raso della stradella comunale di San Maurizio sopra l'abitato di Lovere.

Art. 17.

Prima dotazione del materiale mobile.

La prima dotazione del materiale mobile, per l'esercizio della intera linea viene così stabilita:

Locomotive, n. 4.

Vetture pel servizio viaggiatori, n. 12.

Carri per merci, n. 20.

Resta per altro impregiudicato il diritto dell'autorità governativa di sorveglianza di prescrivere quegli aumenti nella dotazione delle locomotive, delle vetture e dei carri, che l'esperienza dimostrasse necessaria per provvedere un regolare servizio di viaggiatori e merci, nonchè per la buona conservazione del materiale.

Art. 18.

Prescrizioni speciali pel materiale mobile.

Appena intervenuta l'autorizzazione per l'esercizio della tramvia con trazione a vapore, la Società presenterà al R. ispettorato generale delle ferrovie pel tramite del R. ispettore capo del circolo di Milano ed in doppio esemplare, i disegni particolareggiati delle locomotive, carrozze e carri per la definitiva approvazione del materiale di prima dotazione.

La stessa procedura sarà eseguita tutte le volte che occorra provvedere nuovo materiale di tipo diverso da quello approvato.

La larghezza massima del materiale sarà di metri 2.50, la distanza tra le faccie interne dei cerchioni di uno stesso asse metri 1380, la larghezza minima dei cerchioni di uno stesso asse m./m. 100.

Il passo rigido delle locomotive a 3 assi accoppiati, non sarà superiore a metri 1.80 salvo che speciale disposizione degli assi, coi loro accopiamenti, non permetta un aumento compatibile coi minimi raggi delle curve.

L'asse di mezzo dovrà avere un leggero giuoco trasversale, onde resti facilitato il passaggio nelle curve di piccolo raggio, o avere nei ribordi dei cerchioni un competente maggiore agio, rispetto allo scartamento del binario, che non degli assi estremi.

Il passo rigido massimo dei veicoli sarà di metri 2.20, ma potrà essere permessa una maggiore distanza tra gli assi estremi, ove questi abbiano gli apparecchi e la sospensione adatta per un conveniente spostamento radiale o i veicoli siano portati da carrelli girevoli aventi ciascuno due assi.

L'attacco delle locomotive e dei veicoli sarà fatto con apparecchio centrale, munito di molle e sussidiato da catene di sicurezza.

Il peso delle locomotive e dei veicoli in servizio in nessun caso, e salvo speciali provvedimenti di rinforzo all'armamento, non dovrà superare tonnellate 7.5 per asse.

La pressione di lavoro delle locomotive dovrà essere in relazione al diametro massimo del corpo cilindrico /d/ ed allo spessore delle lamiere che lo costituiscono /s/ per modo che nella formula $k = \frac{p.d}{2.s.}$ il lavoro unitario k non superi Kg. 4 al m/mq. pel ferro e kg. 5 al m/mq. per l'acciaio.

Ogni locomotiva avrà due valvole di sicurezza, un tubo indicatore di livello d'acqua, due rubinetti di prova, due iniettori, una cassa a sabbia, un manometro, un fischio a bassa tonalità ed una campana per segnali, tre porta fanali per ogni testata, un porta fanali presso il manometro e tubo di livello ed avrà la scorta di due fanali da illuminazione, di un fanale da segnalamenti di un fanaletto pel manometro e tubo di livello e di una binda da sollevamento.

Le vetture saranno a passaggio intermedio e sedili trasversali, convenientemente illuminate nelle ore notturne e provviste di freno manovrabile anche a mano e da ambedue i terrazzini.

I carri saranno pure tutti muniti di freno a mano e di apposito sedile pel frenatore cogli adatti ripari per la prevenzione di infortuni.

Tanto le vetture che i carri avranno a ciascuna testata un portafanale, pel segnalamento della coda del treno.

Art. 19.

Freni.

I freni dovranno agire con ceppi su tutte le ruote, e saranno a quattro ceppi per asse nel caso di sospensione o spostamento radiale. I freni dei veicoli avranno la manovra a mano a mezzo di manovella a vite, quelli delle locomotive saranno pure a vite od anche a leva, purchè la locomotiva possa con tal tipo di leva rimanere frenata, mentre sarà da considerarsi soltanto come sussidiario un eventuale freno a pedale.

Pel servizio viaggiatori è tassativamente obbligatorio l'uso di un freno continuo ed automatico.

Dovranno pertanto essere provviste degli apparecchi completi di detto freno tutte le vetture e tutte le locomotive di prima dotazione e potranno non essere munite le locomotive in aumento di dotazione che si destinassero esclusivamente al servizio merci.

I carri da merci, in quanto venissero messi in composizione coi treni viaggiatori, avranno almeno la condotta pel freno.

Il numero massimo dei veicoli aventi la sola condotta che possa essere messo in composizione in ogni treno risulterà dalle tabelle di frenatura che saranno stabilite prima dell'apertura della linea all'esercizio pubblico.

In quanto potesse essere aggiunto in coda un veicolo sprovvisto di freno automatico continuo, o coll'apparecchio frenante guasto il relativo freno a mano sarà costantemente aperto da apposito frenatore.

Anche pei treni completamente composti di materiale con freno continuo automatico, il veicolo di coda avrà sempre il freno coperto da apposito agente.

Art. 20.

Visita preliminare di ricognizione.

Ultimati tutti i lavori d'impianto e collaudato il materiale rotabile a richiesta della Società concessionaria si procederà dal R. ispettorato ferroviario del circolo di Milano, ad una preliminare visita intesa ad accertare che nulla si oppone, nei riguardi della regolarità e sicurezza all'apertura della linea al pubblico esercizio. Saranno in detta visita determinate, d'accordo colla concessionaria, le speciali cautele e prescrizioni per l'esercizio nei punti singolari fissate le tabelle di percorrenza dei treni, quelle per la frenatura e la composizione medesima.

Art. 21.

Composizione dei treni.

Nel determinare la composizione massima dei treni, sia viaggiatori che merci o misti, si terrà presente:

La potenzialità minima dei binari d'incrocio, la prestazione delle locomotive in relazione alla velocità d'orario od alle pendenze massime dei singoli tronchi, il grado ed il sistema di frenatura, nonchè la sicurezza e comodità del transito pubblico.

In ogni treno viaggiatori entrerà sempre in composizione una vettura col compartimento pel servizio bagagli e posta.

Art. 22.

Velocità massima dei treni. — Tabella di percorrenza.

La velocità massima dei treni sarà di 20 km. per quelli senza freno

continuo e 30 km. per quelli a freno continuo nelle tratte di linea in rettifilo ed in curva di raggio maggiore di metri 100 e su pendenza non superiore al 20 per 1000.

In tutte le traverse degli abitati la velocità sarà sempre ridotta a km. 8 all'ora per i treni con freno a mano ed a km. 12 per i treni a freno continuo sulle curve di raggio inferiori a m. 100; sarà in ogni caso ridotta a km. 12 e nelle pendenze superiori al 20 per mille sarà ridotta a 12 km. per i treni senza freno continuo ed a km. 18 per quelli con freno continuo.

Le tabelle per le percorrenze di due casi di treni con o senza freno continuo saranno compilati su queste basi all'atto della visita preliminare di ricognizioni, e terranno conto delle fermate ordinarie pei servizi viaggiatori, merci, manovre, presa d'acqua, ecc., e dei periodi di avviamento e rallentamento alla partenza e nelle fermate.

Art. 23.

Orari.

Gli orari saranno compilati in relazione alle tabelle delle percorrenze e presentati all'approvazione della R. prefettura pel tramite del R. circolo di Milano, in triplice esemplare numerico e corredati di un esemplare di orario grafico.

Detti orari dovranno essere preventivamente accettati dalla Direzione provinciale delle RR. poste di Bergamo e di questa approvazione dovrà essere fatto esplicito cenno nella lettera di trasmissione per la definitiva approvazione.

Pei treni speciali basterà che sia data in tempo debito partecipazione dell'orario numerico al R. circolo di Milano, il quale farà le sue osservazioni nei riguardi della percorrenza e della regolare circolazione.

Art. 24.

Personale.

Lungo la linea sarà tenuto in servizio un numero sufficient di guardiani e cantonieri, opportunamente distribuiti per evitare accidenti, per la regolare manutenzione della linea e per l'inoltro eventuale di avvisi e segnalamenti.

In corrispondenza alle traverse degli abitati sarà stabilito sempre speciale guardiano per precedere i treni durante la traversata al passo e segnalando con bandiera o fanale e suono di cornetta. Detto agente dovrà sempre costeggiare il lato dell'abitato più vicino al binario.

Per la traversa di Borgo di Terzo detto personale avrà anche l'incarico di mantenere il binario della traversa ben pulito e di provvedere all'insabbiamento preventivo per evitare slittamenti.

Art. 25.

Vigilanza sui lavori e sull'esercizio.

Il R. ispettore capo del circolo di Milano vigilerà sulla esecuzione dei lavori e sull'adempimento da parte della Società degli obblighi derivanti dal presente disciplinare.

La sorveglianza sull'esercizio sarà fatta pure a suo mezzo in base alle leggi e regolamenti vigenti ed istruzioni emanate o da emanarsi dal Governo in materia di tramvie a trazione meccanica.

Art. 26.

Responsabilità del concessionario.

Nonostante l'osservanza del presente disciplinare la Società concessionaria assume intiera la responsabilità di ogni danno che dalla costruzione o dall'esercizio della tramvia potesse derivare alla viabilità ordinaria, alle persone od alle proprietà private.

Essa risponderà senza eccezione alcuna dell'operato dei propri agenti.

Art. 27.

Biglietti di libera circolazione.

La Società dovrà rilasciare un biglietto di libera circolazione sull'intera linea:

Al prefetto di Bergamo o al consigliere delegato, al questore e ad un funzionario di pubblica sicurezza da questi designato, all'ispettore compartimentale del genio civile, all'ingegnere capo del genio civile di Bergamo ed al funzionario che lo sostituisca in caso d'assenza, al R. ispettore capo del circolo di Milano ed a tutti i funzionari del circolo stesso che da lui verranno designati, a tutti i componenti il Comitato superiore delle strade ferrate ed a quei funzionari dell'Amministrazione centrale del R. ispettorato delle ferrovie che verranno indicati.

Art. 28.

Assunzione di personale.

Un terzo almeno del personale tecnico o di segreteria che la Società dovrà assumere per la costruzione e l'esercizio della tramvia, proverrà dagli impiegati straordinari ed avventizi ingegneri, aiutanti, assistenti, disegnatori ed impiegati d'ordine, licenziati dal servizio delle costruzioni per conto dello Stato, ed un terzo almeno dei posti pei servizi non tecnici nè di segreteria sarà riservato agli ex-sottufficiali dell'esercito.

Art. 29.

Durata dell'autorizzazione.

La durata dell'autorizzazione per l'esercizio a trazione meccanica della tramvia sarà di anni 60 a partire dalla data del relativo decreto Reale.

Art. 30.

Consegna di documenti d'archivio.

Appena autorizzata l'apertura della linea all'esercizio, la Società consegnerà al R. prefetto di Bergamo od al R. ispettore capo del circolo di Milano, alcuni esemplari a stampa del presente disciplinare e del regolamento di esercizio.

Al R. ispettore capo del circolo consegnerà, del pari, una planimetria e l un profilo della linea secondo la reale esecuzione.

SALVI avv. LUIGI, presidente della Società anonima tramvia di Valle Cavallina.

Il numero **CCXVIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1906, n. LXVII, parte supplementare;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Venezia in data 18 maggio 1906;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la formazione del ruolo dei contribuenti la tassa della Camera di commercio ed arti di Venezia per l'anno 1906, le denunzie del reddito previsto dagli articoli 8 e 10 del regolamento approvato con R. decreto 4 febbraio 1906, n. LXVII, parte supplementare, dovranno essere fatte entro il 15 luglio.

Art. 2.

Per l'anno 1906 la tassa a favore della Camera di commercio ed arti di Venezia sarà riscossa in due rate, al 10 agosto ed al 10 dicembre.

Art. 3.

Nell'anno 1906 gli esattori verseranno al cassiere della Camera di commercio predetta l'intero ammontare

di ciascuna rata rispettivamente entro il 22 agosto ed il 22 dicembre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Gallo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Aquila col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Popoli;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904 n. 390, ed i regolamenti per la loro esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Popoli è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla Giunta municipale del luogo.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto di Reggio Calabria, col quale si propone lo scioglimento della Congregazione di carità di Palmi;

Veduti gli atti;

Veduto il voto della Commissione provinciale di beneficenza di Reggio Calabria;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riportati;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di carità suindicata è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla Giunta municipale di Palmi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Caserta, col quale si propone lo scioglimento della Congregazione di carità di San Felice a Cancello;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza di Caserta;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di carità di San Felice a Cancello è sciolta e la temporanea gestione è affidata a un R. commissario da nominarsi dal prefetto di Caserta.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 21 giugno 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vallerotonda (Caserta).*

Sire!

Da qualche tempo nel comune di Vallerotonda si è manifestato un grave malcontento dei frazionisti contro i rappresentanti del capoluogo, i quali, avendo la maggioranza in Consiglio, trascurano i legittimi interessi delle frazioni, donde continue agitazioni e vivaci proteste, che minacciano seriamente l'ordine pubblico.

Inoltre un'inchiesta, disposta dal prefetto, ha messo in luce il disordine amministrativo e finanziario del Comune. Trascurato è il patrimonio comunale, abbandonata la riscossione di rilevanti residui attivi, non tutelati nè garantiti i diritti del Comune.

I tributi locali non sono egualmente ripartiti; tutti i pubblici servizi procedono male.

A ciò contribuisce il fatto che la maggioranza del Consiglio è costituita da consiglieri parenti fra loro e legati a diversi debitori del Comune per ragioni di interesse personale o per vincoli di sangue; il che dà luogo anche ad abusi e favoritismi.

In tale anormale stato di cose, nove consiglieri rappresentanti delle frazioni, in segno di protesta, si dimisero, ed avendo successivamente due fra i consiglieri della maggioranza rassegnate pure le loro dimissioni, il Consiglio si trova, oltrecchè nella impossibilità di riparare alle irregolarità lamentate, anche in quella di funzionare.

Ritenendo pertanto indispensabile l'opera di un R. commissario su conforme parere del Consiglio di Stato emesso il 15 corrente, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vallerotonda.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vallerotonda in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Baldassare Mens è nominato commissario straordinario per l' Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione straordinaria al 3° corso dell'Accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle Università del Regno, per l'anno scolastico 1906-907.

1. È aperto un concorso fra i giovani che abbiano conseguito la licenza in scienze fisico-matematiche nelle Università del Regno o negli Istituti a queste equiparati, per l'ammissione straordinaria al 3° corso dell'Accademia militare, pel prossimo anno scolastico 1906-907.

Coloro che otterranno tale ammissione potranno aspirare alla nomina a sottotenente soltanto nell'arma del genio e non in quella di artiglieria.

2. Il concorso è indetto per 12 posti, ed avrà luogo per esame, previa presentazione della predetta licenza.

3. L'esame, consistente in una prova orale, sarà dato in base al programma che fa seguito alla presente circolare e avrà luogo in settembre nelle seguenti sedi:

in Torino presso l'accademia militare, in Modena presso la scuola militare, in Roma e in Napoli presso i collegi militari, in quei giorni che si faranno conoscere ai singoli candidati e dinanzi alla stessa Commissione costituita per l'esame complementare di matematica per l'ammissione al 1° anno dell'accademia militare.

4. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti (espressi in ventesimi) riportati da ciascun concorrente nell'esame anzidetto.

Nel solo caso di parità di punti di merito, sarà data la preferenza a coloro che presentarono titoli di studio superiori a quello richiesto.

Non saranno iscritti nella graduatoria coloro che riportassero meno di 10|20.

5. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non superata quella di 24, al 1° agosto del corrente anno.

6. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da lire una, dovranno essere compilate in analogia alle prescrizioni del n. 27 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903, colla espressa dichiarazione di aspirare esclusivamente all'arma del genio, ed essere corredate dai documenti prescritti dal n. 28 del regolamento stesso, fatta eccezione pel documento scolastico che sarà quello richiesto nel precedente n. 1. In esse dovrà inoltre essere indicata la sede d'esame prescelta dal richiedente, fra quelle indicate al precedente n. 3.

Tali domande debbono essere presentate ai comandanti di distretto (ad eccezione di quelle dei militari sotto le armi, le quali saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo) dal 1° agosto al 1° settembre p. v.

7. I predetti comandanti, riconosciuta la regolarità delle domande e dei documenti, le trasmetteranno direttamente al comando dell'accademia militare, ed al tempo stesso provvederanno per le informazioni, e conseguenti comunicazioni, di cui al n. 31 del regolamento suaccennato.

Qualora sorgano dubbi circa la validità od equipollenza dei titoli di studio presentati dai concorrenti, si dovrà riferirne al Ministero.

8. Riconosciuta alla sua volta la regolarità dei documenti, il comando dell'Accademia militare notificherà a ciascuno degli interessati il giorno in cui dovrà presentarsi all'esame nella sede prescelta, alla quale il candidato dovrà recarsi a tutte sue spese, e comunicherà l'elenco degli ammessi al concorso al presidente della Commissione esaminatrice.

Appena ultimato l'esame nell'ultima sede, il presidente della Commissione invierà la graduatoria generale al Ministero (segretariato generale), per gli ulteriori provvedimenti circa l'ammissione.

9. Le domande che dal comando dell'Accademia saranno, per qualsiasi ragione, state riconosciute non regolari, verranno respinte, ed i documenti ad esse annessi saranno restituiti agli interessati, per mezzo delle stesse autorità pel cui tramite pervennero al predetto comando.

10. I giovani che risultassero ammessi dovranno presentarsi, previo apposito avviso, il giorno 1° ottobre p. v. al comando dell'Accademia militare, per ivi subire la visita medica al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

Si avverte che tanto per recarsi all'Accademia quanto, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell'Istituto, i giovani chiamati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato o dalla Società delle strade ferrate meridionali, nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate nel regolamento pei trasporti militari, come pure nei viaggi per mare.

11. Subito dopo l'ammissione, coloro che non siano già arruolati, per fatto di leva, in 1ª categoria, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario o domandare (se ascritti alla 3ª) il trasferimento per libera elezione alla 1ª categoria).

Da questi vincoli essi potranno però, per determinazione Ministeriale, essere poi prosciolti, qualora dovessero cessare d'appar-

tenere all'accennato Istituto, salvo sempre l'adempimento degli obblighi di leva.

12. Tutti gli ammessi godranno, durante il corso dell'Accademia, del beneficio dell'intera pensione gratuita, a norma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1873, n. 1291, serie 2ª. Rimarranno però a loro carico le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali.

La somma necessaria per la provvista del corredo (stabilita in L. 350 per gli allievi ordinari ammessi al 1° corso), sarà ridotta in proporzione degli oggetti da distribuirsi; e sarà loro indicata, all'atto dell'ammissione, dal comandante dell'Accademia. Per la manutenzione del corredo (compresi i libri di testo e gli oggetti di cancelleria) è stabilita una quota trimestrale anticipata di L. 30.

13. Gli allievi, in caso d'insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno, continuando ad aspirare all'arma del genio; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione. Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione fossero riconosciuti idonei, cesseranno dal far parte del corso e saranno rinviati dall'Accademia.

14. I comandanti di distretto o di corpo sono invitati a dare alle presenti disposizioni la maggiore pubblicità possibile, senza però pubblicare apposito manifesto.

Il ministro
VIGANÒ.

(*Segue il programma del calcolo infinitesimale che si trova nel bollettino del Ministero della guerra*).

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma del genio.

Con R. decreto del 24 maggio 1906:

Tozzi cav. Carmine, capitano 1° genio, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 16 giugno 1906.

Con R. decreto del 17 giugno 1906:

Riccio cav. Arturo, maggiore in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio — Silipigni Giacomo, tenente id. id. id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 21 giugno 1906:

Bernardi Emanuele, capitano commissario in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, ammesso, a datare dal 26 giugno 1906, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e corpo, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 24 maggio 1906:

Attilo Oreste, capitano contabile in aspettativa, richiamato in servizio dal 28 maggio 1906.

Con R. decreto del 7 giugno 1906:

Battaglia cav. Agostino, maggiore contabile, collocato a riposo per ragione di età.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 14 giugno 1906:

Ventricelli cav. Vito, capitano veterinario deposito allevamento cavalli Grosseto, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° luglio 1906.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 10 giugno 1906:

Mosino cav. Gabriele, segretario di 1ª classe, dispensato dal servizio dal 1° agosto 1906, ed ammesso a far valere i titoli pel conseguimento della pensione.

Personale tecnico dell'istituto geografico militare.

Con R. decreto del 7 giugno 1906:

Galli cav. Pio, topografo capo di 2ª classe, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° agosto 1906, col grado onorario di topografo capo di 1ª classe.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 7 giugno 1906:

Bucalossi Giuseppe, ragioniere di 1ª classe, promosso ragioniere principale di 3ª classe.

Longo Angelo, aiutante ragioniere, id. ragioniere di 2ª id.

Remotti Alessandro, cittadino residente ad Alessandria, nominato aiutante ragioniere di artiglieria.

Bigerna Giuseppe, maresciallo 3 artiglieria fortezza, id. id. id.

Con decreto Ministeriale del 7 giugno 1906:

Arioli Augusto, ragioniere principale di 3ª classe, promosso ragioniere principale di 2ª classe.

Gasperetti Lodovico, ragioniere di 2ª id., id. ragioniere di 1ª id.

Assistenti locali del genio.

Con R. decreto del 21 giugno 1906:

I seguenti sottufficiali con più di dodici anni di servizio sotto le armi, sono nominati assistenti locali del genio militare di 3ª classe, dal 1° luglio 1906:

Bariggi Carlo — Buda Vincenzo — Maselli Vincenzo — Ercolani Francesco.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 24 maggio 1906:

Mensitieri cav. Ferdinando, tenente carabinieri reali, in servizio nella gendarmeria cretese, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1906 ed inscritto nella riserva.

Radino cav. Eugenio, colonnello personale distretti, collocato a riposo a sua domanda, per l'anzianità di servizio, dal 1° giugno 1906 ed inscritto nella riserva.

Morasso cav. Carlo, tenente colonnello personale fortezze, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1906 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 7 giugno 1906:

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1906 ed inscritti nella riserva:

Lai cav. Luigi, maggiore generale medico — Tubito cav. Nicola, maggiore artiglieria — Di Beo cav. Demetrio, id. — De Simone Antonino, capitano id.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 14 giugno 1906:

Candelieri Enrico, sottotenente bersaglieri, accettata la dimissione dal grado.

Gotti Pietro, id. fanteria, dispensato da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Montanini Ciro, sergente allievo ufficiale 2 genio, nominato sottotenente complemento 4 genio (treno), con R. decreto 17 maggio 1906, l'anzidetta nomina è revocata.

Con R. decreto del 21 giugno 1906:

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo della milizia territoriale, arma di fanteria, collo stesso grado ed anzianità:

Manno Giuseppe, tenente — Portigiani Gioacchino (B), id. — Napoli Vincenzo, sottotenente.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono inscritti collo stesso grado nella riserva, fanteria, a loro domanda:

Bergami Paolo, capitano — Giani Luigi, tenente — Bertotti Luigi (B), id. — Migliavacca Innocente (B), id. — Romeo Eduardo, id. — Mandoli Vittorio Emanuele, id. — Cosentino Gio. Battista, id.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Incorpora Salvatore (B), tenente — Grasso Salvatore, id. — Pifferi Aristotile, id. — Benetti Ettore, id. — Di Marco Pojero Latino, id. — Brovelli Alfonso, id. — Molinari Alfonso, id. — Correnti Giuseppe, sottotenente.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 14 giugno 1906:

Ceriani Alfonso, sottotenente 1° genio, cessa d'appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età ed è inscritto, a sua domanda, col medesimo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva dell'arma stessa.

Con R. decreto del 17 giugno 1906:

Di Martino Giuseppe, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 21 giugno 1906:

Pugliese Vincenzo, maggiore fanteria — Calderari Andrea, tenente id., cessano d'appartenere alla milizia territoriale per ragione di età.

Durando Celestino, tenente medico, accettata la dimissione dal grado.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano d'appartenere alla milizia territoriale per ragione di età, e sono inscritti coll'attuale grado e anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria, a loro domanda:

Agostini Enrico, capitano — Bonnati Domenico, id. — Tortora Onofrio, id. — Tinessa Giovanni, id. — Crisafulli Luigi, tenente — Codecasa Enrico, id. — Scognamiglio Agostino, id. — Di Lorenzo Stanislao, id.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 14 giugno 1906:

Dabalà Antonio, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 21 giugno 1906:

I seguenti ufficiali cessano d'appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Arma dei carabinieri reali.

Cassani cav. Luigi, capitano — Morelli cav. Rodolfo, tenente — Iovi cav. Roberto, id. — Andreotti Antonio, id.

Arma di fanteria.

Locatelli cav. Francesco, colonnello — Raybaudi cav. Cesare, (B) tenente colonnello — Ferrero cav. Vincenzo, id. id. — Bracci cav. Giacomo, id. id. — Amati cav. Egisio, id. id. — Angiolini cav. Alessandro, id. id. — Esclapon cav. Luigi, (A) capitano — Corazza Ulisse, id. — Serravalle Pietro, id. — Onofri Augusto, id. — Aletta Giovanni, id.

Personale permanente dei distretti.

Cavallotti cav. Cesare, colonnello.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale.

Con R. decreto dell'8 giugno 1906:

Jannarone cav. Gennaro, segretario amministrativa di 1ª classe, reggente, è promosso alla effettività del posto, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Bontadini Luigi Carlo — Vignali Uberto — Giammanco Gaetano — Bontardelli dott. Emidio — Briganti dott. Emidio — Vairano Gaetano — Marinoni Italo — Mazzaborra dott. Carlo — Pettinati Antonio — Fassi dott. Riccardo, segretari amministrativi di 2ª classe, reggenti, sono promossi alla effettività del posto, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Roncalli dott. Ernesto, segretario di ragioneria di 2ª classe, reggente, è promosso alla effettività del posto, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Spinò dott. Alfredo — Pagani Arturo — Agati Luciano, vice segretari di ragioneria di 1ª classe, reggenti, sono promossi alla effettività del posto, con l'annua stipendio di L. 2500.

Con R. decreto del 10 giugno 1906:

Alfani Antonio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Personale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 7 giugno 1906:

Ferrari cav. Antonio, agente superiore di 1ª classe, incaricato delle funzioni di ispettore provinciale, è nominato ispettore superiore di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 5500.

Con decreti Reali e Ministeriale del 10 e 23 giugno 1906:

Gotelli Francesco, agente di 2ª classe nell'agenzia, è nominato, in seguito ad esame di concorso, agente superiore di 3ª classe, con lo stipendio annuo di L. 4000.

Con decreto Ministeriale del 29 aprile 1906:

Micheli cav. Eugenio, agente superiore di 2ª classe nell'agenzia di Reggio Emilia, è promosso alla 1ª classe, con lo stipendio annuo di L. 5000.

Lucignano Ernesto, agente superiore di 3ª classe nell'agenzia di Caserta, è promosso alla 2ª classe reggente, con lo stipendio annuo di L. 4250.

Sono promossi alla 1ª classe con lo stipendio di L. 3500, i seguenti agenti di 2ª classe:

Merlino Raffaele — Madau Sebastiano — Boschetti Michele — Rossi Silvio — Monti Nicola — Ficca Luigi — Strongaronne Italiano — Davico Giuseppe — Taddei-Morici Arcangelo — Di Giacomo Pasquale — Tiboni Arturo — Stancarone Giuseppe — Pecoraro Angelo — Colombo Giovanni.

Sono promossi alla 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 3000 i seguenti agenti di 3ª classe.

Silvestrini Giovanni — Comi Fedele — Carrano Pasquale — Fusco Adolfo — Cacciola Pancrazio e Boattini Mario.

Sono promossi alla 1ª classe con lo stipendio annuo di L. 2000 i seguenti vice-agenti di 2ª classe:

Fabbri Carlo — Paolozzi Emilio — Valli Giovanni — Vinci Vittorio Emanuele — Amici Washington — Rubini Gustavo — Tiraboschi Adolfo — Peroni Giuseppe — Porrati Gabriello e Andrucci Emilio.

Vicario Paolo, aiuto di agenzia di 3ª classe nell'agenzia di Udine è promosso alla 2ª classe reggente, con lo stipendio annuo di L. 950.

Con decreto Ministeriale dell'8 giugno 1906:

Lucignano dott. Ernesto, agente superiore di 2ª classe, reggente nell'agenzia di Caserta, è promosso agente superiore di 2ª classe, effettivo, con lo stipendio annuo di L. 4500 a decorrere dal 1° luglio 1906.

I seguenti aiuto-agenti di 1ª classe, reggenti, sono promossi effettivi con lo stipendio annuo di L. 1200 a decorrere dal 1° luglio 1906:

Baraldi Enrico — Vio Dario — Pavesi Enrico — Montaletti Antonio — Saini Enrico — Ruscitti Giuseppe — Mallucci Leopoldo — Bartolomasi Raffaele.

(Continua).

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 11 corrente, in Cassano Magnago, provincia di Milano, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 12 luglio 1906.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

1ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1178190 Solo certificato di proprietà	Ginnari Ferdinando di Nicola, minore sotto la patria potestà, domiciliato a Castelluccio Superiore (Potenza) (Vincolata)	*Lire*	450 —	Roma
»	611587 Solo certificato di proprietà	Figli nati e nascituri da Bertanza Luigi Pietro, Angelo, Giovanni e Carlo fu Francesco, indivisi, rappresentati da Mutti Angelo fu Santo, domiciliati in Brescia (Vincolata)	»	225 —	»
»	57023	Lombardi Donato di Riginaldo, domiciliato in Aquaro (Salerno) (Con annotazione)	»	85 —	Firenze
»	1022532	Ronzoni Adelina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Fusco Gabriella di Pietro, domiciliata a Napoli.	»	55 —	Roma
»	1051876 Solo certificato di proprietà	Giansana Rosa e Maddalena fu Francesco, la prima vedova di Biagio Olivero e l'altra vedova di Stefano Preacco, eredi indivise, domiciliate in Torino (Con annotazione)	»	30 —	»
»	34820 Solo certificato di proprietà	Reale deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro in Napoli, rappresentata dai deputati *pro tempore* (Vincolata)	»	400 —	Firenze
»	34704 / 430004	Parrocchiale di Beaulard Chateau - Diocesi di Susa . . .	»	100 —	Torino
»	920522	Ramaccini Maria di Domenico, nubile, domiciliata a Corneto Tarquinia (Roma) (Vincolata)	»	2000 —	Roma
»	1219229	Tito Michele fu Giovanni Battista, domiciliato a Torino (Con annotazione)	»	300 —	»
»	46451 / 229394	Viola-Spinelli Michele fu Saverio, domiciliato a Napoli. .		25 —	Napoli
»	1319114	Fabbriceria parrocchiale di Santa Maria di Vidor (Treviso).	»	10 —	Roma
»	895218 Solo certificato d'usufrutto	Opera Pia Monti, eretta nel comune di Cunico (Alessandria) (Vincolata)	»	50 —	»
Consolidato 3,50 %	16281	Parroco *pro-tempore* della chiesa ricettizia di Veglie (Lecce).	»	1200 50	»

Roma, addì 30 giugno 1906.

Per il capo sezione
F. GAMBACCIANI.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della 1ª divisione
PIETRACAPRINA.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che, ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	97086 Assegno provv.	Cappella di San Giuseppe in Magliano (Cuneo)	*Lire*	4 11	Roma
Consolidato 3 %	597 / 27047	Schipani Ferdinando fu Michele, domiciliato a Napoli (con annotazione)	»	3 —	Napoli
»	141 / 25871	Schipani Ferdinando fu Michele, domiciliato a Napoli (con annotazione)	»	66 —	»
Consolidato 5 %	699748 Solo certificato di proprietà	Ghisoli Girolamo e Giuseppe-Antonio fu Bartolomeo, Ghisoli Bartolomeo-Gerolamo ed Eugenio fu Giuseppe Antonio, eredi indivisi di Ghisoli Giovanni fu Girolamo, domiciliati a Calasca (Novara) (con annotazione d'usufrutto)	»	210 —	Roma
»	840181	Chiesa parrocchiale di San Gennaro al Vomero (Napoli) e per essa al parroco pro-tempore (vincolata)	»	1700 —	»
»	371743 Solo certificato di usufrutto	Majorano Cucuzzella Salvatore fu Benedetto, domiciliato a Militello Val di Noto (con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore del chierico sig. Nicolò Reforgiato di Benedetto, da servirgli per di lui patrimonio onde ascendere agli ordini sacri)	»	215 —	Palermo
»	844587	Comune di San Pietro Avellana (Campobasso)	»	25 —	Roma
»	863628	Intestata come la precedente	»	5 —	»
»	1344586 Solo certificato di usufrutto	Croppi Pietro fu Bartolomeo, domiciliato in Pallanza (Novara) (con annotazione)	»	325 —	»
»	566816 Solo certificato di proprietà	Brizio Francesco fu Ignazio, domiciliato in Macerata (con annotazione d'usufrutto)	»	700 —	»
»	607217 Solo certificato di proprietà	Brizio Francesco fu Ignazio, domiciliato in Reggio Emilia (con annotazione d'usufrutto)	»	200 —	»
»	1040856	Lombardo Giuseppe fu Antonio	»	10 —	»
»	44398 / 330908	Paternostro Salvatore fu Placido, domiciliato in Corleone (con annotazione)	»	25 —	Palermo
»	34043	Chiesa parrocchiale di Canzo	»	50 —	Firenze

Roma, 28 febbraio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Per il capo sezione
F. GAMBACCIANI.

Il direttore capo della 1ª divisione
S. PIETRACAPRINA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,353,735 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 5 al nome di Casilli Eugenia *fu Pietro* nubile, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Casilli Eugenia *fu Napoleone Domenico*, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 luglio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 530,504, d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 500, al nome di Preve Biagio, *Francesco Angelo* fu Giambattista, minori, sotto la legale amministrazione della propria madre Emilia Gerardenghi, domiciliata in Alassio (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Preve Biagio, *Angelo* ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 luglio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rinnovazione di certificato (2ª pubblicazione).

È stato presentato per la rinnovazione il certificato 5 per cento n. 890,263 di L. 620 a favore della parrocchia di San Martino ad Iudaicam in Capua. Siccome l'esibito certificato manca del secondo mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali, così si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente senza che si sia notificato a questa Direzione generale alcuna opposizione si procederà alla rinnovazione del detto certificato e alla consegna del medesimo a chi di diritto.

Roma, il 12 luglio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 13 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,96 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 13 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

12 luglio 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto dogl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,50 —	100,50 —	102,36 96
4 % *netto*.....	102,42 92	100,42 92	102,29 88
3 1/2 % *netto* .	101,32 29	99,57 29	101,20 88
3 % *lordo*.....	73,28 61	72,08 61	72,60 74

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

AVVISO DI CONCORSO per aspiranti al posto di allievo verificatore nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi approvato con decreto Ministeriale in data 15 giugno 1906, n. 8890.

IL MINISTRO
D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 3 e 16 del regolamento per il servizio metrico e per il saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con R. decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª);

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a dodici posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico non superiore ad un anno per l'impiego di allievo verificatore nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Il tirocinio sarà fatto in parte nei laboratori metrico e del saggio in Roma e in parte presso i principali uffici metrici del Regno.

Art. 2.

Coloro che intendono di frequentare il corso di tirocinio dovranno sostenere un esame di concorso secondo le norme stabilite negli articoli seguenti e presentare ad una delle prefetture seguenti non più tardi del 31 ottobre prossimo la domanda in carta da bollo di lire una con la indicazione del loro domicilio: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecco, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia.

Art. 3.

La domanda sarà corredata dei seguenti documenti debitamente vidimati a forma di legge:

a) fede di nascita dalla quale risulti che l'aspirante al 31 ottobre prossimo avrà compiuto il diciottesimo e non superato il trentesimo anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico in data non anteriore al 31 agosto 1906 da cui risulti che l'aspirante è di costituzione fisica sana e robusta, che ha vista perfetta e non ha alcuna delle imperfezioni od infermità che escludano dal servizio militare;

d) il certificato di avere adempiuto a quanto è prescritto dalla legge sulla leva militare o d'essersi fatto inscrivere sulla lista di leva a seconda dell'età;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio in data non anteriore al 31 agosto 1906;

f) certificato di immunità penale in data non anteriore al 31 agosto 1906 da cui risulti che nulla è a carico del concorrente;

g) attestato di licenza liceale o d'istituto tecnico, ovvero titoli equipollenti che siano riconosciuti tali dal Ministero sopra parere della Commissione superiore metrica.

Gli attestati di cui al paragrafo *g*) dovranno essere presentati in originale od in copia autentica debitamente legalizzata avvertendo che quelli rilasciati da scuole od istituti di istruzione secondaria dovranno essere corredati della pagella scolastica da cui risultino le classificazioni riportate dal candidato in ciascun anno di corso.

I signori prefetti avranno cura di trasmettere al Ministero, mano a mano che vengono presentate, le domande regolari e corredate dei documenti richiesti pure regolari. Respingeranno invece quelle non presentate nel termine fissato dall'art. 2 ovvero non corredate di tutti i documenti richiesti, o quelle cui siano annessi documenti irregolari. Saranno del pari respinte quelle domande nelle quali venga dichiarato che tutti o parte dei documenti richiesti sono stati depositati presso altre amministrazioni per altri concorsi.

Una visita medica di controllo sarà fatta in Roma dall'autorità militare, prima dell'esame orale, agli aspiranti dichiarati idonei negli esami scritti e saranno senz'altro esclusi dal concorso quelli fra essi le condizioni fisiche dei quali non rispondessero esattamente alle condizioni di cui al paragrafo *c*) o comunque non risultassero pienamente soddisfacenti. Le conclusioni dell'autorità medica militare, agli effetti del presente concorso, sono definitive.

Art. 4.

L'esame di ammissione consisterà:

1° in una prova scritta di lettere italiane;

2° in una prova scritta ed in una prova orale per ciascuna delle seguenti materie secondo i programmi annessi all'avviso di concorso allegato *A*:

a) matematica;

b) fisica;

c) chimica.

Art. 5.

Gli esami scritti si faranno nei giorni 3, 4, 5 e 6 dicembre 1906 presso le Prefetture menzionate nell'articolo 2, dinanzi ad una Commissione composta del prefetto o di un suo delegato che ne sarà il presidente e di due funzionari designati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Un segretario di Prefettura, a scelta del presidente, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 6.

Sugli esami scritti giudicherà una Commissione esaminatrice che sarà designata dalla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi fra i componenti di essa.

I candidati dichiarati idonei dovranno sostenere l'esame orale presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio dinanzi alla Commissione esaminatrice suddetta.

Art. 7.

I temi per gli esami scritti saranno proposti dalla Commissione esaminatrice e trasmessi dal Ministero ai presidenti delle Commissioni di cui all'art. 5 in pieghi suggellati col timbro del Ministero a raccomandati.

Tali pieghi saranno aperti soltanto all'ora fissata per ciascuno esame, alla presenza della Commissione e degli aspiranti.

Art. 8.

Gli esami scritti potranno ciascuno durare otto ore al massimo entro le quali gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori anche se non fossero ultimati.

In quest'ultimo caso potranno consegnare le minute, le quali, come tutti i lavori, dovranno essere scritte sopra carta somministrata a cura dei presidenti delle Commissioni, che faranno imprimere su ciascun foglio il bollo della Prefettura.

Art. 9.

Durante l'esame scritto sarà proibito agli aspiranti di conferire fra loro o con altri, di consultare scritti o stampati di qualsiasi specie, fatta eccezione soltanto delle tavole dei logaritmi.

In caso di violazione di queste disposizioni, le Commissioni escluderanno l'aspirante dall'esame ovvero dichiareranno nulle le prove scritte e faranno menzione nel processo verbale delle cause che motivarono l'esclusione e la dichiarazione di nullità.

Art. 10.

Per tutta la durata dell'esame scritto dovranno, nella sala degli esami, essere sempre presenti per turno almeno due membri della Commissione i quali, ritireranno i lavori assicurandosi che i fogli siano sottoscritti dagli aspiranti e che i lavori di ciascuno di essi siano chiusi in busta suggellata portante all'esterno la firma chiaramente leggibile del candidato, l'ora in cui consegnò i lavori e la firma dei due membri della Commissione presenti all'esame e alla consegna.

Art. 11.

Compiuti gli esami scritti, le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante verranno riunite, e giorno per giorno trasmesse, con nota del presidente della Commissione, in piego raccomandato, al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio, divisione 8ª, sezione 4ª). Con la stessa nota verranno pure trasmessi i processi verbali degli esami scritti con le osservazioni che la Commissione avrà creduto opportuno di fare sopra ciascun aspirante.

Art. 12.

Per conseguire la idoneità occorre che il candidato riporti in ciascuna materia, tanto nella prova scritta quanto in quella orale, almeno 6 punti su 10. Non è ammessa compensazione fra le due prove.

Art. 13.

I candidati dichiarati idonei nelle prove scritte saranno invitati, per mezzo della Prefettura, presso la quale hanno fatto i lavori scritti, a recarsi a Roma per sottoporsi alla visita medica, e in caso di risultato favorevole di questa, per sostenere gli esami orali.

Art. 14.

I primi dodici candidati dichiarati idonei negli esami scritti ed orali dalla Cammissione esaminatrice non conseguono altro diritto che quello di essere ammessi al tirocinio non superiore ad un anno, con un assegno mensile lordo di L. 100 per tutta la durata del tirocinio stesso.

Saranno ammessi al tirocinio esclusivamente i primi dodici candidati dichiarati vincitori del concorso. Gli altri, anche se avessero raggiunta l'idoneità, non potranno essere ammessi al tirocinio e l'Amministrazione, in caso di bisogno, non potrà tener conto di tale idoneità, ma dovrà bandire un nuovo concorso.

Art. 15.

Nel corso del tirocinio i candidati dovranno dar prova adeguata

di assiduità, capacità e profitto. A tale uopo saranno osservate le prescrizioni del decreto Ministeriale in data 16 gennaio 1906, n. 550 (Allegato *B*).

Art. 16.

Alla fine del tirocinio teorico pratico i candidati che avranno data prova di assiduità, capacità e profitto ai sensi del decreto Ministeriale 16 gennaio 1906, n. 550 (Allegato *B*), saranno ammessi a sostenere in Roma l'esame teorico pratico di idoneità sulle materie insegnate e sulla pratica fatta nei Regi uffici metrici.

Del profitto e della condotta, durante il tirocinio, sarà tenuto conto in questo esame, nel quale il computo della idoneità sarà fatto allo stesso modo come durante il tirocinio.

I candidati non dichiarati idonei all'esame finale non hanno diritto a ripetere la prova.

Quelli dichiarati idonei saranno classificati, per ordine di merito, ed in tale ordine saranno chiamati a coprire i posti di allievo verificatore mano a mano che si renderanno vacanti, collo stipendio annuo di L. 1500.

Roma, 15 giugno 1906.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

Allegato **A.**

Programma per l'esame degli aspiranti ai posti di allievo verificatore nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

1° *Matematica.* — Calcolo dei numeri complessi — Potenze e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata e della radice cubica — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Progressioni — Logaritmi — Applicazioni dei logaritmi nel calcolo numerico — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio — Angolo diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti — Similitudine ed equivalenza dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazioni fra le linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani — Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

2° *Fisica.* — Proprietà generali dei corpi — Composizione delle forze concorrenti; comunque poste in un piano; nello spazio — Momenti delle forze — Equilibrio delle forze — Centri di gravità — Le cosiddette macchine semplici — Misura sperimentale delle forze e dei pesi — Moto uniforme; uniformemente vario — Moto dei gravi nel vuoto; lungo piani inclinati — Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti — Principio d'Archimede — Peso specifico dei solidi e dei liquidi — Areometri — Forza espansiva e peso dei fluidi aeriformi — Pressione atmosferica — Barometri — Legge di Mariotte — Manometri — Principio d'Archimede applicato ai gas — Macchina pneumatica — Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas — Massimo di densità dell'acqua — Termometro a mercurio e diverse scale termometriche — Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore — Proprietà dei vapori — Umidità atmosferica — Igrometri.

Leggi della riflessione e della rifrazione della luce — Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti — Il canocchiale ed il microscopio.

Fenomeni elettrici fondamentali — Equilibrio elettrico — Macchina elettrica — Elettroforo — Condensatore — Elettrometro — Corrente elettrica — Pile voltaiche — Legge di Ohm — Circuiti derivati — Legge di Joule — Campo magnetico di una corrente — Galvanometro — Elettromagnete — Elettrolisi — Galvanoplastica, ramatura, nichelatura, doratura, argentatura — Fenomeni d'induzione — Macchina dinamo-elettrica.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

3° *Chimica.* — Generalità intorno alla natura chimica dei corpi — Pesi di combinazione degli elementi — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Cenno sulla ipotesi atomica — Legge dei volumi — Nomenclatura e formule chimiche.

Preparazione e proprietà dell'ossigeno e dell'idrogeno — Acqua, proprietà e composizione.

Alogeni: cloro, bromo, jodio, fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro.

Solfo, idrogeno solforato, composti ossigenati del solfo, acido solforico.

Azoto — Aria atmosferica — Ammoniaca — Composti ossigenati dell'azoto — Acido nitrico.

Fosforo, idrogeno fosforato, principali composti ossigenati del fosforo, acido fosforico.

Arsenico, idrogeno arsenicale, anidride arseniosa, acido arsenico.

Antimonio, ossido di antimonio, tricloruro d'antimonio.

Silicio, anidride silicica, silicati.

Carbonio, stato naturale, ossido di carbonio, anidride carbonica, carbonati.

Stato naturale, proprietà fisiche e chimiche e principali composti dei metalli seguenti: potassio, sodio, ammonio, calcio, magnesio, zinco, mercurio, rame, argento, oro, alluminio, stagno, piombo, ferro, nichelio e platino.

Allegato **B.**

Decreto ministeriale in data 16 gennaio 1906, n. 550, che stabilisce le norme per il tirocinio teorico-pratico degli aspiranti al posto di allievo verificatore nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA
ED IL COMMERCIO.

Ritenuta la necessità di stabilire le norme da seguirsi per accertare se, nel corso di tirocinio teorico pratico per la nomina ad allievo verificatore nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, i candidati abbiano dato prova adeguata di assiduità, capacità e profitto;

Sentito il parere della Commissione superiore metrica;

Sulla proposta dell'ispettore generale dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Gl'insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico per allievi verificatori metrici presso i laboratori centrali metrico e dei saggi terranno, ciascuno, un registro dal quale risultino regolarmente inscritte le classificazioni riportate da ciascun tirocinante nel corso del tirocinio e nelle prove a cui ogni concorrente dovrà essere sottoposto dagli insegnanti medesimi. Ogni insegnante dovrà, alla fine di ciascun mese, assegnare ai tirocinanti la classificazione da attribuirsi per la condotta e fare la media dei punti di merito conseguiti durante il mese. Il direttore del laboratorio metrico trascrive le classificazioni sulla condotta e le medie mensili in apposito prospetto il quale, firmato dai singoli insegnanti, è da esso trasmesso al Ministero.

Art. 2.

Una Commissione composta di tutti gli insegnanti e di due membri delegati dalla Commissione superiore metrica sottoporrà ad una prova speciale sulle materie insegnate, al termine di ogni bimestro, quei tirocinanti che per profitto non abbiano ottenuto nelle classificazioni mensili la sufficienza espressa in 7 punti per ciascuna materia.

Art. 3.

I candidati, i quali negli esperimenti a cui verranno sottoposti dalla Commissione di cui al precedente articolo, non riportassero

almeno 7 punti su ogni materia di studio e non avessero riportato nel periodo di tirocinio almeno 9 punti di condotta, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Roma, addì 16 gennaio 1906.

Il ministro
N. MALVEZZI.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 12 luglio 1906

Presidenza del presidente CANONICO

La seduta è aperta alle ore 15.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

DI SAN GIUSEPPE, segretario. Dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione di ballottaggio per la nomina di quattro membri della Commissione per il regolamento del Senato, e per la votazione a scrutinio segreto degli undici disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Si lasciano le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Acquisto diretto di carboni per la R. marina » (n. 372).

DI SAN GIUSEPPE, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

BORGATTA. Parla nella discussione generale, e si compiace con l'onorevole ministro della marina che ha presentato questo disegno di legge, accogliendo uno dei voti della Commissione d' inchiesta.

Confida che se vi saranno difficoltà egli saprà superarle.

Desidera sapere dal ministro quando saranno pronte a prendere il mare le navi carbonaie e se possano essere utilizzate per il trasporto del carbone dall'Inghilterra.

MIRABELLO, ministro della marina. Assicura il senatore Borgatta che ha già preso gli opportuni accordi colle ferrovie dello Stato e colla Navigazione generale per il trasporto del carbone, ed egli farà quanto potrà per eliminare le possibili difficoltà.

Quanto alle navi carbonaie dice che una di esse è già pronta e sarà presto inviata in Inghilterra. L'altra nave sarà presto allestita; così sarà reso facile e sollecito il trasporto del carbone. Dice che ha in animo di adoperare queste navi per approvvigionare direttamente le navi della squadra. Spera con ciò di avere esaurientemente risposto all'on. Borgatta.

BORGATTA. Ringrazia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i due articoli del disegno di legge.

Approvazione dei disegni di legge nn. 369, 370, 371, 368 e 373.

DI SAN GIUSEPPE, segretario. Dà successivamente lettura dei seguenti disegni di legge che sono approvati senza discussione:

Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e degli specialisti del Corpo R. equipaggi (N. 369);

Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello (N. 370);

Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la R. marina e lavori per le piazze marittime (N. 371);

Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della R. marina a San Bartolomeo (Spezia) (N. 368);

Riforme nei servizi amministrativi, nell'Amministrazione centrale della marina (N. 373).

Approvazione o rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 330, 314, 382, 383 e 384.

FABRIZI, segretario. Dà successivamente lettura dei seguenti disegni di legge, che, senza discussione, sono approvati o rinviati allo scrutinio segreto:

Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale (N. 330)

Modificazione dell'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica (n. 314);

Lavori addizionali e spese di arredamento per la casa domaniale in Therapia ad uso della R. ambasciata in Costantinopoli (n. 382);

Maggiori assegnazioni di L. 68,500 al capitolo 29: « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1905-906 (n. 383);

Stanziamento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907, con la denominazione « Spese per la Macedonia » (n. 384).

Discussione del disegno di legge: « Riforme dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro » (n. 378).

FABRIZI, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale e, senza discussione, sono approvati i primi sei articoli del progetto di legge.

DE CUPIS. All'art. 7 rileva che nella relazione ministeriale che accompagnava il progetto di legge presentato alla Camera dei deputati e dalla Giunta generale del bilancio è stata data un'erronea interpretazione alla portata dell'articolo 7, il quale riguarda non l'organico delle avvocature erariali, ma il regolamento nuovo che l'oratore ha presentato.

L'equivoco si deve al fatto che fu adottata una forma troppo generale dell'articolo, e si vollero vedere delle ree intenzioni riguardo all'assetto del personale dell'avvocatura erariale.

Osserva che nella relazione della Giunta generale del bilancio si è parlato del personale dell'avvocatura erariale e dell'attuale assetto degli uffici di essa in modo poco soddisfacente, tale da far credere che, allo stato attuale, l' istituzione non risponda gran fatto al compito ad essa affidato.

Nota esser vero che si entra in carriera senza pubblici concorsi, ma le persone uscite da quella carriera per coprire alti uffici nella magistratura e nell'amministrazione, compreso il Consiglio di Stato, crede abbiano fatta buona prova.

Ammette l'opportunità del concorso e dice di averne accettato il principio nel nuovo regolamento proposto.

Rileva che dal 1887 l'organico delle avvocature erariali non ha subito alcuna riforma, mentre gli organici di tutte le altre amministrazioni si sono rinnovati nell'istesso periodo di tempo.

Ha letto con piacere la promessa fatta dalla Giunta generale del bilancio di voler provvedere al decoro ed al vantaggio della carriera dell'avvocatura erariale, e che si voglia dare un regolare assetto agli uffici legali delle ferrovie.

Conchiude che egli nella questione di questi uffici non ha voluto far altro che salvare la dignità ed il decoro dell'avvocatura generale erariale.

Rilegge infine le parole con le quali ha presentato l' organico ed il regolamento per le avvocature erariali al ministro del tesoro.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Crede suo dovere di protestare contro il fatto di criticare in Senato le relazioni della Giunta generale del bilancio dell' altro ramo del Parlamento.

Crede che tale procedimento non sia corretto, e, come avrebbe nell'altro ramo del Parlamento protestato, se qualcuno avesse criticato gli atti del Senato, così è suo dovere, come capo del Governo, di protestare contro le critiche mosse in Senato agli atti compiuti dalla Camera dei deputati.

Qui non vi sono che senatori, non vi è l'avvocato generale erariale, la cui parola deve farsi sentire davanti ai tribunali ed è sotto gli ordini del ministro del tesoro.

Non crede corretto che l'avvocato generale erariale approfitti della sua qualità di senatore per aggredire l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nota che quanto ha detto il presidente del Consiglio è consono alla disposizione dell'art. 48 del regolamento del Senato, di cui dà lettura.

DE CUPIS. Conosce le disposizioni del regolamento del Senato, e sa anche che non si deve discutere ciò che si è fatto nell'altro ramo del Parlamento. Egli ha soltanto citato un documento pubblico, che è sottoposto alla libera critica, ed ha parlato come senatore e non già come avvocato generale erariale.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno. Non ha nulla da mutare alle dichiarazioni testè fatte.

L'art. 7 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli dall' 8 al 17, ultimo del progetto.

MEZZANOTTE, relatore. Riferisce sopra una petizione di un tal Masini, che è a cognizione del ministro del tesoro, di cui domanda il parere.

MAJORANA, ministro del tesoro. Dice che la petizione in discorso riguarda un argomento che è disciplinato dal disegno di legge, testè discusso.

MEZZANOTTE, relatore. Ringrazia.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge : « Autorizzazione della spesa di L. 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sovraedificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale detto della « Consolazione » in Genova, diversi uffici finanziari in quella città » (N. 366).

BORGATTA, relatore. Osserva che la spesa autorizzata dal disegno di legge sarà compiuta durante l'esercizio finanziario 1906-1907, e quindi essa non avrebbe dovuto inscriversi nell'esercizio 1905-906.

MASSIMINI, ministro delle finanze. Ricorda che questo disegno di legge rimase lungo tempo giacente alla Camera dei deputati, e dimostra come l'imputazione della spesa non sia contraria alle disposizioni della legge di contabilità generale.

BORGATTA, relatore. Ringrazia.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge : « Sull'esercizio della professione di ragioniere » (N. 332).

BETTONI, relatore. Chiede al Governo se accetta le raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale in ordine all'art. 4 del progetto di legge, che fu soppresso dalla Camera dei deputati.

GALLO, ministro di grazia e giustizia. Le accetta con le debite riserve.

BETTONI, relatore. Ringrazia.

I sei articoli del disegno, che è rinviato allo scrutinio segreto, sono approvati senza discussione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(Si procede alla numerazione dei voti ed allo spoglio delle schede).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di quattro membri della Commissione per il regolamento interno del Senato.

Risultano eletti i senatori Adamoli con voti 51, Finali con voti 38, Bonasi con voti 36 e Cefaly con voti 36.

La Commissione risulta composta dei senatori: Arcoleo, Casana, Adamoli, Finali, Bonesi e Cefaly.

Proclama poi il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della vendita di immobili militari al comune di Palmanova:

Votanti	75
Favorevoli	72
Contrari	3

(Il Senato approva).

Modificazione alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dell'Amministrazione militare:

Votanti	75
Favorevoli	70
Contrari	5

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906:

Votanti	75
Favorevoli	70
Contrari	5

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906:

Votanti	77
Favorevoli	73
Contrari	4

(Il Senato approva).

Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore del 12 agosto 1900:

Votanti	77
Favorevoli	73
Contrari	4

(Il Senato approva).

Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura conchiusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905:

Votanti	76
Favorevoli	73
Contrari	3

(Il Senato approva).

Trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria del 13 gennaio 1906:

Votanti	77
Favorevoli	74
Contrari	3

(Il Senato approva).

Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906:

Votanti	77
Favorevoli	75
Contrari	3

(Il Senato approva).

Convalidazione dei RR. decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 e del precedente trattato di commercio del 28 marzo 1883:

Votanti	73
Favorevoli	70
Contrari	3

(Il Senato approva).

Nuova proroga dei tribunali misti (della riforma) in Egitto:

Votanti	73
Favorevoli	70
Contrari	3

(Il Senato approva).

Istituzione di un consorzio e altri provvedimenti per l'industria solfifera siciliana:

Votanti	73
Favorevoli	63
Contrari	10

(Il senato approva).

La seduta termina alle ore 17.15.

DIARIO ESTERO

I giornali russi hanno più volte pubblicato le dimissioni di Goremikin e del suo gabinetto senza che mai la notizia venisse ufficialmente smentita; soltanto gli ufficiosi affermarono che il Ministero dimissionario o no sarebbe per ora rimasto in carica.

Ora invece si afferma che Goremikin presentò realmente le dimissioni per l'intero gabinetto e che i singoli membri di questo domandarono ciascuno allo Czar di essere esonerati del loro ufficio.

Come l'Imperatore abbia accolto le domande dei ministri, s' ignora. Sembra, però, che non le abbia nè accettate, nè respinte; così che si avrebbe attualmente un Ministero dimissionario che resta in carica per un tempo indeterminato, fin quando si troverà opportuno di prendere qualche nuova decisione.

Il Consiglio dell'impero si è riunito per discutere il progetto di legge sulla abolizione della pena di morte già votato dalla Duma all'unanimità. Nessuno degli oratori parlò in favore del progetto, e la discussione terminò con la nomina di una Commissione composta di 15 membri la quale riferirà al Consiglio. Notevole è però che mentre in seno al Consiglio non sorse a parlare nessun oratore favorevole all'abolizione, la Commissione dei 15 risultò composta di 8 membri favorevoli e di 7 contrari.

***

Telegrafano da Londra una notizia che, quando sia confermata ufficialmente, acquisterà un carattere di non lieve importanza politica.

In una riunione di commercianti, industriali, banchieri ed eminenti uomini politici, presieduta dal lord mayor, si deliberò d'indire un' Esposizione franco-inglese a Londra nel 1908. La proposta partì l'anno scorso dalla Camera di commercio francese. Ora, dopo l'appoggio ufficiale del Governo francese, riceve quello del Re Edoardo VII, il quale rileva come l' Esposizione rafforzerà i vincoli di amicizia delle due nazioni. Del Comitato promotore fanno parte 200 membri del Parlamento. L'eventuale avanzo sarà dedicato a scopi di pubblica carità od altro da determinarsi dai due Governi, oppure dal Comitato internazionale.

***

In questi giorni la stampa estera si è diffusamente occupata della visita dell'ex imperatrice Eugenia all'imperatore d'Austria e si sono voluti ricercare dei motivi che forse contrastano con la realtà.

In argomento il *Daily Telegraph* riceve da Vienna: « Si annuncia che prima che fosse resa pubblica la notizia della visita dell'ex imperatrice Eugenia a Francesco Giuseppe, si erano fatte comunicazioni speciali al Governo francese. Certo non si attribuisce una importanza politica a questa visita e tutte le induzioni provenienti da Berlino si considerano qui infondate, specialmente la congettura che l'imperatrice desideri di combinare il matrimonio del conte di Torino con una arciduchessa austriaca. Come sieno nate tali congetture si comprende facilmente, quando si pensi che tale visita fu motivata soltanto dal desiderio dell'imperatrice, che voleva ringraziare Francesco Giuseppe delle gentilezze onde l'aveva sempre colmata ».

***

Il ministro plenipotenziario, Malmusi, di ritorno da Fez, è giunto già da tempo a Tangeri, donde telegrafano che in settimana partirà per Madrid, recando la lettera del Sultano che approva le decisioni della Conferenza di Algesiras. Subito dopo comunicata la lettera, verranno inaugurate le riforme e prima di tutto l'istituzione della Banca di Stato e la polizia marocchina.

***

La situazione gravissima interna della Russia non impedisce che questa si occupi dei suoi interessi in Manciuria.

In proposito il *Daily Telegraph* ha per dispaccio, da Tokio, 12:

« Il ministro cinese, a Pietroburgo, ha annunciato al proprio Governo l'intenzione del Governo russo di porre il doppio binario sopra la ferrovia cinese dell'est e di costruire tutti i binari secondari necessari all'espansione della linea. Per questo lavoro si crede necessaria una somma di venti milioni di rubli (cinquanta milioni di lire), che sarà coperta dall'emissione di un prestito interno ».

« Intanto la sezione giapponese non è ancora in ordine. In un tratto furono distrutti dai russi sotto ponti ed ora numerosi operai stanno riparandoli. Si aspetta fra breve l'apertura del traffico fra Betewen e San-Ciung. La linea è in ordine. I treni russi fanno regolarmente il servizio della ferrovia. Il Giappone nell'agosto proseguirà a San-Ciung, ma non è ancora deciso a chi si affiderà la stazione. Nel frattempo la custodiranno truppe giapponesi e russe. Il Giappone intende stabilire un quartiere generale reggimentale precisamente in questa stazione, mettendovi un battaglione di soldati.

« Si dice che il Governo giapponese abbia stabilito la somma di cento milioni di yen (250 milioni di franchi) per ferrovie e altri lavori da farsi in Manciuria. La ferrovia da Porto Arthur a San-Ciung sarà ricostruita e si faranno altri lavori ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, in seguito alla visita fatta assieme a S. M. la Regina sui luoghi danneggiati dal recente nubifragio nella valle del Macra, inviò al prefetto della provincia di Cuneo lire diecimila, da distribuirsi fra quelle popolazioni.

La munificente pietà del Sovrano è elogio a sè stessa.

S. M. la Regina Margherita ieri mattina, lasciato Stupinigi, si recò a Gressoney, in automobile, accompagnata dalla marchesa di Villamarina e dal marchese Guiccioli.

In Campidoglio. — Presieduto dal sindaco, senatore Cruciani-Alibrandi, si è riunito iersera, alle 21.30, il Consiglio comunale di Roma.

Dopo aver mandato un plauso al Senato del Regno, alla Camera dei deputati e all'on. Guido Baccelli, presente alla seduta, per l'interessamento all'esecuzione della passeggiata archeologica; e sbrigate alcune proposte d'ordine secondario, il Consiglio riprese la discussione della proposta: « Riforma dell'Ufficio VI e provvedimenti nella questione vertente fra il Comune e il personale insegnante ».

Il Consiglio approvò il complesso del progetto per la riforma dell'Ufficio VI, votando per appello nominale.

Sulla questione della soppressione della direzione della ginnastica, la discussione fu vivissima, e venne approvata la proposta Vanni per la trasformazione della direzione ginnastica in ispezione. Stante l'ora tarda e un incidente circa la prosecuzione della discussione, la seduta venne tolta.

Prevenzione degli infortunî sul lavoro. — Il sindaco di Roma, in seguito a ripetute constatazioni della poca osservanza delle disposizioni di legge per prevenire gli infortunî sul lavoro, ha pubblicato un manifesto ricordando a tutti i capi d'imprese di lavori o d'industrie la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti:

1. Regolamento 18 giugno 1899 per quanto riguarda l'esercizio di qualsiasi impresa o industria, l'esercizio di cave e miniere e l'applicazione di materie esplodenti.

2. Regolamento 27 maggio 1900 per quanto concerne le costruzioni.

3. Regolamento 7 maggio 1903 per l'esercizio delle strade ferrate.

Per il XXIX luglio. — Le Associazioni operaie costituzionali unitamente al circolo Vittorio Emanuele II, a migliore riuscita del corteo popolare che si recherà al Pantheon il XXIX corrente per la commemorazione del compianto Re Umberto I hanno costituito nei varî rioni della città dei Comitati per le oblazioni necessarie alle corone che ogni rione deporrà sulla lagrimata tomba regale.

R. Accademia di Santa Cecilia. — Domenica 15 corr. alla R. Accademia di S. Cecilia in Roma, avrà luogo la distribuzione dei premi agli alunni del Liceo musicale.

La geniale festa comincerà alle ore 10.

Servizio telefonico. — Il Ministero delle poste e telegrafi comunica:

« che la linea telefonica Roma-Parigi, la più lunga in Europa, ha dal dì dell'inaugurazione funzionato in modo soddisfacente appunto per la cura posta nell'impianto e per la qualità dei materiali posti in opera, cominciando dal filo di bronzo, che ha il diametro di 5 mm. per tutto il percorso, che rispondono interamente alle esigenze;

« che in questi ultimi giorni la corrispondenza non fu possibile ad intervalli per forti perturbazioni atmosferiche, le quali produssero guasti specialmente sul territorio francese: ma tali guasti, comuni a tutte le linee telefoniche e telegrafiche in esercizio, sono stati riparati, sicchè la sospensione non ha recato danni sensibili ».

Nelle riviste. — *La fotografia artistica*, l'elegante ed utile rivista internazionale della nuova e trionfante arte eliotipica, ha pubblicato il 6° numero della corrente annata.

Nello sceltissimo testo è notevole tra i vari elaborati articoli, quello sul tema: « La fotografia nell'arte », dovuto ad una elegante penna muliebre.

Bellissime per scelta ed esecuzione sono le tavole fuori testo, dovute all'industria nazionale.

Numerose fotoincisioni intercalate nel testo rendono viepiù complesso il bel numero della pregevole rivista.

Marina militare. — La squadra di riserva italiana è giunta a Durazzo.

*** La R. nave *Umbria* è partita dan San Juan per Jamaica.

Marina mercantile. — Da Capo Spartel ha transitato ieri diretto a Genova, il *Siena*, della società *Italia*. — Da Santos è ripartito per Genova il *Ravenna* della stessa società. Da Barcellona ha proseguito per Genova l'*Antonio Lopez*, della T. B. — È giunto a Montevideo l'*Algerie* della società generale T. M. e da Las Palmas ha proseguito per Genova l'*Algerie* della stessa società. — Da Manilla il 10 è partito per Genova il *C. Lopez y Lopez*, della T. B. — Da Buenos Aires è partito per Genova l'*Italia* della Veloce.

ESTERO.

Commercio giapponese. — Il Governo imperiale giapponese ha deliberato di dichiarare Dalny porto franco dal 1° settembre prossimo e di aprirlo alla stessa data al commercio estero.

Il raccolto del cotone negli Stati Uniti di America. — Il Governo di Washington ha pubblicato una prima valutazione presuntiva sulla raccolta probabile del cotone, pubblicazione ch'era attesa quest'anno con interesse maggiore che pel passato.

La superficie dei terreni coltivati è stimata del 6.2 0[0 in più di quella dello scorso anno, che era di 27 milioni d'acri.

Al 25 maggio la situazione circa il raccolto probabile poteva essere espressa colla cifra di 54.6 di fronte a quella di 77.2, alla stessa data dello scorso anno, e di fronte a 84.9 media degli ultimi 10 anni.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 12. — I giornali assicurano che la Cassazione casserà la sentenza Dreyfus, senza rinviare il processo ad un nuovo Consiglio di guerra.

Ballot Beauprè è stato incaricato di redigere la sentenza.

La *Lanterne* dice che il ricorso contro la sentenza di Rennes è stato accolto all'unanimità e che la cassazione senza rinvio è stata approvata con cinque voti di maggioranza.

Secondo la *Lanterne* De Pressensé vorrebbe che gli ufficiali compromessi col generale Mercier fossero esclusi dall'esercito e radiati dalla Legion d'Onore. Inoltre De Pressensé chiederà misure di riparazione a favore di Dreyfus e di Picquart.

PARIGI, 12. — La Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza del Consiglio di guerra di Rennes nell'affare Dreyfus.

LONDRA, 12. — *Camera dei Comuni.* — Rispondendo ad analoga interrogazione, il Ministro degli affari esteri, sir E. Grey, dichiara che il Governo italiano, in risposta ad osservazioni fatte dall'Inghilterra, ha informato il Governo inglese che in vista di eventuali negoziati commerciali con altri paesi, i quali importano in Italia certe piccole aringhe, come quelle che si pescano sulle coste della Cornovaglia, l'Italia non può per adesso soddisfare al desiderio dell'Inghilterra per un trattamento di favore a vantaggio di quella specialità di pesci, benchè sia dispostissima a farlo; ma spera che ciò le sarà possibile a breve scadenza. L'Italia non vi porrebbe alcuna condizione.

PARIGI, 12. — Fra i provvedimenti che il Governo si propone di prendere dopo la sentenza Dreyfus ve n'è uno che ha per oggetto la reintegrazione nell'esercito del tenente colonnello Picquart. Un progetto di legge speciale sarà presentato alla Camera per permettere al Ministro della guerra di effettuare tale reintegrazione.

PARIGI, 12. — La Corte di cassazione a sezioni riunite ha emesso oggi la sentenza nell'affare Dreyfus.

La sala della cassazione era gremita. Vi si notavano i membri della famiglia Dreyfus, il colonnello Picquart, Havet, Gast, Giuseppe Reinach ed altri.

Matteo Dreyfus, fratello del capitano Alfredo, è in prima fila. Si nota l'assenza della signora Dreyfus, che è rimasta presso suo marito.

Mornard e Demange, avvocati di Dreyfus, sono seduti al banco della difesa.

A mezzogiorno e cinque minuti la Corte antra ed appena i consiglieri hanno preso posto il primo presidente, Ballot Beaupré, dà lettura della sentenza a voce alta e chiara.

Il pubblico ascolta la lettura in profondo silenzio.

La sententenza è lungamente motivata.

La Corte ritiene come fatti nuovi:

1° il documento 371 del *dossier* segreto sul quale l'iniziale *D* è sostituita all'iniziale *P*. La falsificazione, dice la Corte, deve essere considerata come una presunzione dell'innocenza di Dreyfus;

2° il documento 26 del *dossier* segreto sulla organizzazione delle ferrovie. È certo, dice la Corte, che esso non fu presentato ai membri del Consiglio di guerra di Parigi. Inoltre tutto concorre a stabilire che la data non vi fu segnalata che dopo il processo Zola da Henry;

3° la Corte ritiene ancora come fatto nuovo quanto concerne la minuta Bayle, che, dice, se fosse stata presentata al Consiglio di guerra di Rennes, sarebbe stata a discarico di Dreyfus.

Questi fatti, dice la Corte, senza che vi sia bisogno di ricercare se ve ne sono altri, sono di natura da stabilire l'innocenza del condannato.

Conviene indi esaminare se è possibile di cassare ed annullare la sentenza di condanna senza pronunciare un rinvio dinanzi a nuovi giudici.

La Corte osserva che rimane stabilito che il *bordereau* è stato scritto da Esterhazy. Per ciò che concerne il testo del *bordereau*, la Corte constata che l'accusa non riposava che su ipotesi e congetture; che, inoltre, prima dell'arresto di Dreyfus erano stati commessi atti di tradimento e di spionaggio, dei quali Dreyfus non può essere reso responsabile perchè Boutonnet e Grenier furono processati e condannati per quei fatti.

La sentenza proscioglie Dreyfus da tutte le imputazioni fattegli come risultanti dal testo del *bordereau*, attesochè - dice la Corte - le accuse tratte sia dalla calligrafia, sia dal contenuto del *bordereau* sono completamente ingiustificate.

Prendendo a considerare lo scopo, data la grande ricchezza di Dreyfus, la Corte si chiede invano a quale scopo egli avrebbe potuto commettere un sì grave delitto.

Atteso che nulla sussiste delle accuse contro Dreyfus e che perciò nessun rinvio deve essere pronunziato, la Corte annulla la sentenza di condanna e dice che è per errore ed a torto che essa è stata pronunziata.

La Corte prende atto che Dreyfus rinuncia a chiedere una indennità pecuniaria e ordina la trascrizione della sentenza nei registri del Consiglio di guerra di Rennes, la sua pubblicazione nel *Journal officiel* ed in cinque giornali a cura dell'autorità giudiziaria e del procuratore generale.

La Corte autorizza inoltre Dreyfus a fare pubblicare la sentenza in cinquanta giornali di Parigi e provincia a sua scelta, a spese del tesoro.

La lettura della sentenza è durata esattamente un'ora.

L'udienza è stata tolta alle 1.10.

Matteo Dreyfus, fratello del capitano, è stato oggetto di vivo dimostrazioni di simpatia.

Numerosi amici gli hanno stretto la mano.

VARSAVIA, 12. — Quarantamila israeliti, specialmente donne e fanciulli, sono ieri fuggiti da Varsavia. La maggior parte degli uomini è invece rimasta per proteggere gli averi.

Il capo della polizia ha autorizzati i giornali a pubblicare edizioni speciali per calmare la popolazione. Le autorità prendono tutte le precauzioni necessarie contro un *progrom*.

Oggi un gran numero di negozi di israeliti è chiuso. Molte case di israeliti sono deserte. Tutto il quartiere israelita ha un aspetto lugubre.

Uno speciale sistema di protezione è stato organizzato. Sulle porte di tutte le case stanno sentinelle armate, mentre pattuglie circolano per le vie.

Sinora la calma è completa.

I rivoluzionari hanno invaso e saccheggiato cinque altri spacci di bevande spiritose del Governo e sono poi riusciti a fuggire.

PARIGI, 12. — *Camera dei deputati* — (*Seduta pomeridiana*) — Lasies presenta una proposta che tende a sottoporre il clero al regime del diritto comune. L'art. 2° ed i seguenti della legge di separazione sarebbero abrogati.

Lasies spera che il Governo e la Camera non vorranno opporsi alla sua proposta perchè lo Stato ed il Clero non entreranno forse in conflitto.

Briand constata che si tratta di una semplice manifestazione contro la legge.

Lasies reclama l'urgenza per la sua proposta.

L'urgenza viene respinta. La proposta di Lasies è rinviata alla Commissione.

Si discute il progetto di legge che modifica le tariffe doganali

Thierry critica alcuni dettagli del progetto, che è approvato con 454 voti contro 48. Il progetto aumenta leggermente 28 articoli della tariffa generale.

Si riprende poi la discussione del progetto delle quattro contribuzioni.

Il ministro delle finanze, Poincaré, annunzia che ha ottenuto il pareggio del bilancio aggiornando l'ammortamento al 1908. Il ministro constata che il bilancio del 1907 comprende 91,000,000 di spese nuove, mentre diminuiscono 81 milioni di entrate. Occorreranno quindi nuove entrate.

Poincaré espone il progetto del Governo sull'imposta sul reddito e dichiara che se la Camera non approverà questo progetto, egli abbandonerà il potere. Riconosce che l'ora è venuta in cui l'imposta sul reddito, che colpisce tutti i redditi, deve sostituire le quattro contribuzioni.

Il ministro, continuando la sua esposizione, dice che col suo sistema sarà prossima l'applicazione dell'*income taxe*.

Poincaré spera che la borghesia non rimarrà sorda agli appelli che le sono rivolti per effettuare delle riforme allo scopo di garantire la pace pubblica e testimoniare il suo spirito di solidarietà (Vivi applausi su tutti i banchi).

Il ministro Poincaré viene assai felicitato.

De Pressensè chiede quindi di interrogare il presidente del Consiglio sulle misure che intende di prendere in seguito alla sentenza della Corte di cassazione circa l'affare Dreyfus.

In assenza del presidente del Consiglio e del ministro della guerra la sua interrogazione è rinviata.

Millevoye chiede d'interpellare il Governo sulle relazioni della Francia con le potenze estere.

La discussione di questa interpellanza viene annessa a quella del bilancio degli esteri.

Il seguito della discussione del progetto di legge sulle quattro contribuzioni è rinviato a domani mattina.

La seduta è tolta alle 7.50.

PARIGI, 12. — *Senato*. — Si discute il progetto di legge relativo all'amnistia.

Provost de Launay, nazionalista, combatte il progetto. Ricorda la morte del luogotenente Latour, ucciso dagli scioperanti in una vera imboscata. Si meraviglia che i magistrati non si siano occupati che dei complotti insussistenti.

Il presidente del Consiglio, Sarrien, dichiara che i magistrati hanno fatto il loro dovere ed afferma che somme importanti furono versate dai partiti politici. Aggiunge che il Governo vuol ricondurre la calma nel paese con la giustizia.

Provost de Launay chiede al presidente del Consiglio di mostrargli il *dossier* del complotto.

La discussione generale è chiusa.

Il Senato respinge con 202 voti contro 29, su domanda del presidente del Consiglio, un emendamento tendente ad escludere dall'amnistia le persone compromesse nel complotto. Il Senato respinge pure con 181 voti contro 94 un altro emendamento ten-

dente ad escludere dall'amnistia i fatti qualificati reati e che si riferisce ai fatti commessi dalla Federazione del lavoro durante lo sciopero.

L'insieme del progetto è approvato con 265 voti contro 2.

Il Senato approva poi con 184 voti contro 29, tra gli applausi della sinistra ed il silenzio della destra, la erezione nella galleria del Senato dei busti di Scheurer-Kostner e di Trarieux.

ISCHL, 12. — L'Imperatore Francesco Giuseppe ha fatto visita all'ex-Imperatrice Eugenia, che gli ha restituito poscia la visita durata mezz'ora.

Quindi l'Imperatore e l'ex-Imperatrice Eugenia hanno fatto una passeggiata nei dintorni di **Ischl.**

PIETROBURGO, 12. — ***Duma dell'Impero.*** — Si riprende la discussione circa il *progrom* di **Bjelostock.**

Un deputato prete polacco propone che il presidente sia incaricato di riferire allo Czar la verità tutta intera circa i fatti di Bjelostock.

Il deputato Stakovitch prende, solo, le difese del Governo. Dichiara che non vi era alcuna ragione che il Governo organizzasse il *progrom*, il quale poteva cagionare solo disastri di Borsa e dar luogo perfino ad incidenti diplomatici.

Kokoshkine smentisce Stakhovitch e propone un ordine del giorno violento, che accusa il Governo di avere organizzato i massacri e ne domanda le dimissioni immediate.

PARIGI, 13. — Il Consiglio dei ministri, presieduto da Fallières, ha deciso di presentare stamane alla Camera due progetti di legge, allo scopo di mettere Dreyfus e Picquart nella situazione che avrebbero attualmente se fossero rimasti nell'esercito; e cioè Picquart sarà nominato generale di brigata e Dreyfus comandante di squadrone.

Dreyfus sarà pure iscritto nel quadro di concorso pel grado di cavaliere della Legion d'Onore.

LONDRA, 13. — *Camera dei Comuni.* — Il ministro della guerra, Haldane, pronuncia un lungo discorso, esponendo la riforma militare, che tende a ridurre gli effettivi dell'esercito di 20,000 uomini, aumentando tuttavia la forza di combattimento.

La riforma prevede l'organizzazione di associazioni regionali per provvedere alla creazione di società di tiro a segno ed all'istituzione di corpi di cadetti, onde indurre i giovani a mantenersi in servizio attivo.

PARIGI, 13. — I giornali commentano la sentenza della Cassazione nell'affare Dreyfus, che considerano definitivamente terminato.

I giornali repubblicani rilevano tutti il trionfo della giustizia.

Alcuni giornali dichiarano che l'affare Dreyfus ha giovato alla Francia; altri consigliano di non esercitare rappresaglie.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 12 luglio 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	756 76.
Umidità relativa a mezzodì	58.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	cop. nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 28.2. minimo 18.6.
Pioggia in 24 ore	— —

12 luglio 1906.

In Europa: pressione massima di 769 al nord-ovest della Francia, minima di 753 sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque di 1 a 2 mm; temperatura irregolarmente variata; pioggie e temporali sull'alta Italia.

Barometro: minimo tra 758 e 759 in val Padana, massimo a 762 in Sardegna.

Probabilità: venti moderati tra nord e ponente; cielo vario a nord e medio versante Adriatico con qualche temporale, in gran parte sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 12 luglio 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	26 8	21 9
Genova	coperto	legg. mosso	26 1	22 2
Massa Carrara	3/4 coperto	mosso	28 7	20 3
Cuneo	1/4 coperto	—	28 8	17 8
Torino	1/4 coperto	—	20 4	17 3
Alessandria	coperto	—	31 8	20 0
Novara	sereno	—	33 8	19 0
Domodossola	3/4 coperto	—	29 8	12 8
Pavia	3/4 coperto	—	32 6	19 6
Milano	1/2 coperto	—	33 8	18 3
Sondrio	1/2 coperto	—	30 6	18 2
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	3/4 coperto	—	31 7	17 3
Cremona	3/4 coperto	—	31 6	19 3
Mantova	3/4 coperto	—	29 5	20 4
Verona	1/4 coperto	—	29 2	19 9
Belluno	3/4 coperto	—	28 0	17 0
Udine	coperto	—	27 0	18 1
Treviso	3/4 coperto	—	31 0	20 0
Venezia	nebbioso	calmo	27 8	22 1
Padova	1/4 coperto	—	28 7	18 3
Rovigo	1/2 coperto	—	30 3	19 0
Piacenza	3/4 coperto	—	29 0	19 3
Parma	coperto	—	29 8	19 9
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	29 2	19 0
Modena	sereno	—	29 1	18 6
Ferrara	sereno	—	29 8	19 1
Bologna	sereno	—	28 2	22 0
Ravenna	sereno	—	27 7	18 0
Forlì	sereno	—	30 2	21 9
Pesaro	sereno	calmo	29 0	18 0
Ancona	sereno	calmo	29 0	20 0
Urbino	sereno	—	25 3	18 7
Macerata	sereno	—	27 1	19 2
Ascoli Piceno	sereno	—	26 5	18 0
Perugia	sereno	—	28 9	18 9
Camerino	sereno	—	24 3	18 0
Lucca	coperto	—	27 9	18 9
Pisa	nebbioso	—	27 6	17 5
Livorno	3/4 coperto	calmo	28 2	19 0
Firenze	sereno	—	30 2	17 6
Arezzo	sereno	—	28 9	16 4
Siena	1/4 coperto	—	27 0	19 6
Grosseto	sereno	—	29 2	16 0
Roma	sereno	—	30 0	18 6
Teramo	sereno	—	26 0	17 2
Chieti	sereno	—	25 8	19 5
Aquila	sereno	—	24 1	16 1
Agnone	sereno	—	22 1	15 0
Foggia	sereno	—	27 6	19 0
Bari	sereno	calmo	25 0	19 4
Lecce	1/4 coperto	—	27 0	19 0
Caserta	sereno	—	29 0	19 1
Napoli	1/4 coperto	calmo	24 8	20 1
Benevento	sereno	—	27 2	18 1
Avellino	1/4 coperto	—	24 5	16 0
Caggiano	1/4 coperto	—	23 1	15 5
Potenza	1/2 coperto	—	23 0	15 6
Cosenza	nebbioso	—	28 6	18 6
Tiriolo	1/4 coperto	—	20 0	12 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	26 5	22 2
Trapani	sereno	calmo	24 6	20 1
Palermo	sereno	calmo	30 6	16 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 2	20 2
Caltanissetta	sereno	—	30 0	21 4
Messina	sereno	calmo	28 6	22 0
Catania	sereno	calmo	29 2	20 5
Siracusa	sereno	calmo	27 0	22 0
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	32 0	16 5
Sassari	sereno	—	28 0	17 0

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*